

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto interministeriale n. 178 del 15 marzo 1997 e della circolare ministeriale 1.255 del 3 aprile 1997, che, prevedono, per i plessi scolastici con numero di alunni inferiore a settantacinque, l'assegnazione di un docente ogni dieci alunni, ha determinato nel circolo di Piazza Brembana nella provincia di Bergamo, interamente formato da plessi di montagna con un numero di alunni inferiore a quello previsto, una fortissima riduzione di docenti in organico (diciannove soprannumerari su un organico previsto di quarantanove);

le scuole di montagna, peraltro già pesantemente segnate dalle recenti razionalizzazioni, corrono il rischio da un lato di vedere vanificati gli ingenti sforzi appena compiuti a livello territoriale (scuola, famiglia, enti) per adeguarsi ai continui cambiamenti e raggiungere un assetto efficace e, dall'altro, di non poter garantire agli alunni un livello di qualità dell'offerta formativa pari a quello assicurato dalla scuola in altre realtà;

le indicazioni contenute nella circolare ministeriale per la determinazione della quota perequativa di organico, affidano alla discrezionalità del provveditore agli studi la valutazione dei progetti formulati dalle scuole, ma entro i limiti dell'organico provinciale complessivo —:

se il criterio del numero non abbia pesantemente penalizzato le aree periferiche con minor densità di popolazione ma con maggiori difficoltà oro-geografiche (nessuna delle scuole di montagna conser-

verà infatti l'organizzazione modulare che finora aveva garantito qualità nell'offerta formativa);

in che modo, nell'assegnazione dell'organico perequativo, saranno graduate le richieste dei circoli nel caso, molto probabile, che le dotazioni provinciali non riescano a soddisfarle tutte;

se saranno previsti, in una eventuale circolare applicativa, criteri che garantiscano priorità assoluta alle situazioni dove la richiesta di docenti servirà unicamente a « poter fare scuola » e a poterla fare con un minimo di qualità;

se la norma, che comunque creerà un divario tra le scuole, abbia tenuto conto che anche gli alunni di montagna hanno diritto alle stesse opportunità formative degli altri studenti;

come sarà possibile attuare, a copertura delle ore curricolari, un'organizzazione che necessariamente comporterà mobilità docente da un plesso all'altro in presenza di ridotte risorse su un territorio complesso e disagiato come quello delle valli montane (plessi vicini distano, a volte, dieci/quindici chilometri e sono situati in vallate diverse). (4-09852)

ALBORGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la proposta del sindaco di Palazzago (Bergamo), del settembre 1995 escludeva dal trasporto alla sede centrale gli alunni di pertinenza del plesso di Gromlongo (frazione dello stesso comune) la stessa maestra è stata fatta rientrare, anche a seguito di minaccia di denuncia allo stesso sindaco da parte dei cittadini, da un funzionario del provveditorato che, con tale proposta, intendeva definire distinti bacini d'utenza;

lo stesso funzionario, dottor Albanese, in data 2 aprile 1997 si esprimeva a favore dei cittadini con il fine di definire i rispettivi bacini d'utenza dei due plessi;

il plesso scolastico in questione è al servizio di un bacino d'utenza nel quale è in corso un sensibile incremento demografico conseguente alla costruzione di sessantasei unità abitative (terminate nel 1996);

nella revisione in corso del piano regolatore è ravvisabile il fermo orientamento dell'amministrazione comunale rivolto al potenziamento dell'edificabilità residenziale nelle zone periferiche alle frazioni di pertinenza di detto bacino d'utenza;

l'agglomerato di Gromlongo è sede di una parrocchia dotata di asilo e oratorio, è di fatto un'unità sociale che, per la sua posizione geografica che lambisce la statale Briantea, si presenta con esigenze e prospettive poco conciliabili con le esigenze e le prospettive del territorio di Palazzago centro;

è quantomeno improprio, nella fattispecie, invocare la razionalizzazione, se si tiene presente che a circa un terzo del percorso di trasporto alla sede centrale il pullmino passa di fronte alla scuola elementare di Barzana e che, a distanza ancora più breve, sul versante occidentale sussiste il plesso di scuola elementare di Valmora, frazione di Pontida, confinante con Gromlongo;

l'accorpamento in questione implicherebbe quanto all'organico, l'impiego di una insegnante in più rispetto allo stato di fatto, dato, questo, in evidente contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione economica —:

se risulti che il provveditore agli studi di Bergamo abbia sentito il parere dell'Amministrazione comunale, come previsto dalla normativa vigente;

se intendano sollecitare il provveditore agli studi di Bergamo una più attenta e approfondita valutazione al fine di decidere diversamente in merito alla scelta di accorpamento operata, riservando al caso in questione una considerazione che sia adeguata agli argomenti sopra esposti, al

fine di addivenire ad una razionalizzazione che sia tale anche nell'ottica degli utenti.
(4-09853)

RISPOSTA: — Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari in oggetto e si comunica quanto segue.

Con i DD.II. n. 176 e 178 del 15.3.1997, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662/96, erano stati previsti i piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica, di formazione delle classi e degli organici per il triennio 1997/2000.

Con i predetti decreti erano stati posti dei limiti numerici per la definizione delle classi e degli organici ed indicati i nuovi criteri per l'individuazione, nella scuola elementare, di plessi sottodimensionati da accorparsi con altri nuovi o preesistenti.

Per la provincia di Bergamo erano state previste, 2.439 classi per 41.817 iscritti, con un rapporto alunni/classi pari a 17,15 ed era stato fissato in 3.987 unità il numero massimo di posti entro i quali doveva essere definito l'organico di base calcolato sul numero delle classi, degli alunni e sulle esigenze dei posti di sostegno per i portatori di handicap.

Doveva anche essere definita la dotazione perequativa di circolo finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi formativi (legge 148/90) tra i quali la conferma e l'estensione dei progetti di lingua straniera.

Il Provveditore agli studi di Bergamo, dopo aver valutato i dati reali sulle iscrizioni forniti dai direttori didattici, aveva rilevato che le classi erano 2.498, per 42.122 iscritti, con un rapporto di 16,86, e che il numero totale dei posti di organico di base, risultava di 3.936 unità.

Dalla comparazione dei suddetti dati con quelli indicati nei Decreti citati, in organico di diritto risultavano 59 classi in più con una incidenza sul rapporto alunni/classi dello 0,24, e che la differenza nel calcolo della dotazione organica era di 51 posti.

Tali, posti rappresentavano 1/4 della reale necessità di quota perequativa indispensabile per mantenere le esperienze di arricchimento didattico-educativo già in atto come i progetti di « specialista » di

lingua straniera che nel corso dell'anno scolastico 1997/1998 erano stati 169.

Si era quindi reso necessario razionalizzare la rete scolastica con lo scopo di ottenere una scuola migliore sotto tutti gli aspetti, compreso quello organizzativo, ma anche realizzare nel contempo un risparmio economico.

La provincia di Bergamo è composta di 244 Comuni, distribuiti su un territorio che per i 2/3 terzi è montano: non è stato possibile chiudere solo e sempre scuole, di montagna per le reali difficoltà collegate alla distanza, alla viabilità, alla mancanza, per alcuni Comuni, dei mezzi economici necessari per provvedere al trasporto dei bambini.

Mantenere in vita plessi scolastici con un ridotto numero di presenze avrebbe reso improduttiva l'applicazione del nuovo ordinamento ai sensi della legge 148/90; in tali realtà gli alunni stessi sarebbero stati privati delle esperienze ed opportunità formative offerte in una comunità scolastica più numerosa ed è stato quindi necessario individuare dei centri di confluenza allo scopo di utilizzare al meglio le risorse economiche e distribuire razionalmente le scuole sul territorio realizzando nel contempo un risparmio economico.

Proprio per il raggiungimento di tali scopi si è proceduto all'accorpamento di plessi sottodimensionati in quanto funzionanti con un numero di alunni pari o inferiore a 75; nei casi in cui la chiusura della scuola non fosse stata possibile perché ubicata in zona disagiata o in un contesto di grave disagio socio-economico, si è dovuto ridurre il numero degli insegnanti nel rapporto di 1 ogni 10 bambini o frazione pari o superiore a 5.

Risulta evidente che tale operazione di accorpamento non era possibile nei Comuni di montagna dove era presente una sola scuola ma si doveva intervenire nei comuni con più plessi sottodimensionati.

Il Provveditore di Bergamo, a conclusione di tutte le predette operazioni, ha ottenuto un organico di base formato da 42.122 alunni, 2.467 classi con un rapporto di 17,07 e 3.777 posti con una differenza

rispetto alle previsioni di 210 posti che hanno costituito l'organico perequativo di circolo.

Una parte dei suddetti 210 posti è stata utilizzata per ristabilire l'equilibrio di personale all'interno di quei circoli che avevano subito una diminuzione di posti in quanto sottodimensionati, per garantire la copertura del tempo scolastico e la pluralità dei docenti; un'altra parte è servita per mantenere i progetti di lingua straniera ai quali si è già accennato.

Nel caso del plesso di Gromlongo sono valsi particolarmente i motivi legati al vantaggio che sarebbe derivato alla scolaresca con l'accorpamento proposto dal Sindaco di Palazzago dei due plessi proprio in presenza di un basso numero di iscritti che hanno portato alla formazione di pluriclassi.

Le due scuole distano tra loro circa 7 Km, con una viabilità non compromessa e con un tempo di percorrenza di circa 15-20 minuti; la difficoltà, derivante dalla mancanza di spazi da utilizzare per le attività motorie è stata superata con il trasporto dei bambini presso la palestra Comunale di Barzana dove già venivano portati gli scolari di Palazzago in circa 10 minuti.

Riguardo, infine, al Circolo didattico di Piazza Brembana, il Capo dell'ufficio scolastico provinciale si è adoperato per reintegrare nel circolo stesso una quota dell'organico perequativo per garantire, come precedentemente detto, il tempo scuola e la pluralità degli insegnanti a tutti, e di sviluppare progetti integrativi e di arricchimento della proposta formativa a livello di circolo.

Va comunque tenuto conto che la quasi totalità dei plessi appartenenti al Circolo di Piazza Brembana è formata da un ridotto numero di iscritti per i quali sono state formate pluriclassi ed attivati i cosiddetti gruppi classe per l'organizzazione didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ANEDDA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

a Cagliari gli agenti addetti al sindacato di polizia penitenziaria Sappe hanno

annunciato una manifestazione di protesta per il 15 aprile 1997 davanti alla prefettura;

ciò è frutto della situazione drammatica dei penitenziari della Sardegna, nei quali il carico di lavoro degli agenti è troppo oneroso e il ricorso allo straordinario ed al rientro anticipato in servizio sono un'abitudine che crea malessere e super affaticamento;

in Sardegna non è stato allestito un nucleo traduzioni con personale proprio e la carenza di organico risulta essere la norma;

il 15 giugno 1996 l'interrogante ha già presentato interrogazione al Ministro di grazia e giustizia in merito a tale situazione alla quale veniva risposto in data 20 febbraio 1997 affermandosi tra l'altro quanto segue: « Si disponeva, quindi, che potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nei confronti di personale incaricato di assicurare la costante funzionalità dei servizi necessari a garantire l'ordine e la sicurezza in ciascun istituto nonché il corretto e costante funzionamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati. » ... e ancora « Al restante personale potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo se impiegato nei predetti servizi ». E per ultimo « .. si demandava al dirigente di ciascun istituto la possibilità, nell'ambito degli altri servizi ritenuti necessari a garantire la funzionalità di quelli individuati in via esclusiva, di poter disporre prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto del numero di ore assegnate »;

da tutto ciò emerge come prestazioni di lavoro straordinario siano da considerarsi limitate allo svolgimento di determinate funzioni ed in relazione a ben circostanziate situazioni;

il Ministro di grazia e giustizia dichiarava inoltre che, poiché le spese erogate per il pagamento dei compensi in argomento superavano di gran lunga il 50 per cento dello stanziamento globale, e

questo solamente dopo il primo semestre dell'anno, veniva diramata altra circolare con la quale si provvedeva, per il secondo semestre, ad una più razionale distribuzione delle ore di straordinario assegnate;

per quanto riguarda la Sardegna, considerando la carenza di personale disponibile a fronte della notevole mole di lavoro da sostenere, si è venuta a creare una situazione insostenibile e non più procrastinabile —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di garantire al personale di polizia penitenziaria della Sardegna la salvaguardia dei propri diritti, sia in ordine al rispetto degli orari di lavoro sia al riconoscimento integrale dello straordinario svolto;

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per adeguare gli organici in misura corrispondente alle effettive necessità richieste dalla realtà locale.

(4-08457)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che l'annunciata manifestazione di protesta non ha avuto seguito. La liquidazione delle prestazioni da lavoro straordinario, per l'anno 1997, è stata garantita per tutti gli istituti della Sardegna, nell'ambito del monte ore posto a disposizione del Provveditorato Regionale.

Peraltro, l'assegnazione delle ore di straordinario, per i singoli istituti, è avvenuta a seguito di contrattazione con le OO.SS. regionali.

Inoltre, con decreto del Direttore Generale del 2.2.1998, sono state ulteriormente assegnate al Provveditorato di Cagliari lire 92.500.000 in conto residui 1997, per soddisfare le residue esigenze connesse alle prestazioni da lavoro straordinario nell'ambito della Regione.

Per quanto attiene alla situazione dell'organico dell'istituto di Cagliari occorre sottolineare che, in coincidenza con l'assunzione del servizio di traduzione dei detenuti ed internati avvenuta nel mese di marzo 1996, all'istituto di Cagliari sono state as-

segnate n. 54 unità di Polizia penitenziaria, altre 8 unità sono state complessivamente assegnate in coincidenza con la prima e la seconda fase di chiusura dell'Asinara.

Inoltre, il Provveditore Regionale, per far fronte alle esigenze temporanee, ha utilizzato il personale già in esubero della Casa di Reclusione dell'Asinara.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, sono state dettate norme in materia di reclutamento del personale della scuola che presuppongono, tra l'altro, come condizione per poter essere immessi nei ruoli del personale direttivo il possesso di almeno due anni d'incarico di presidenza;

dodici mesi oltre il termine dei sei previsti dal sopracitato decreto-legge, veniva indetto, con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, il concorso per la scuola media superiore;

è stata presentata domanda di ammissione al concorso anche da parte di docenti che avevano maturato due o tre anni di incarico di presidenza alla scadenza del bando, poiché si riteneva che si dovesse applicare alla fattispecie il principio generale secondo il quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando, ma poiché l'articolo 2 del bando di concorso richiedeva il possesso di due anni di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, molti candidati sono stati ingiustamente esclusi;

i docenti esclusi, presentando ricorso ai tribunali amministrativi regionali e/o al Capo dello Stato, sulla base dell'illegittimità dell'articolo 2 del bando di concorso, hanno ottenuto l'ammissione con riserva al concorso, hanno superato l'esame previsto e ricevuto l'assegnazione della sede ma sotto la condizione sospensiva della risoluzione del contenzioso;

il principio generale secondo cui i requisiti per la presentazione delle domande di ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso è un principio consolidato in giurisprudenza, come confermano la sentenza della Corte Costituzionale n. 412 del 24 marzo 1990, la sentenza del Consiglio di Stato n. 446 del 9 aprile 1990 e la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 501 del 1994 —;

per quale ragione si ostini a non dare esecuzione alle sentenze predette, ritardando l'assegnazione della sede ai vincitori del concorso in premessa, e se non ritenga assolutamente indispensabile provvedere urgentemente a sanare tale comportamento omissivo. (4-08059)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai presidi incaricati ammessi con riserva, per mancanza del requisito, al concorso a preside di scuola media superiore indetto con decreto ministeriale 21.12.1990.*

Il ricorso presentato da n. 7 candidati al Capo dello Stato è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Il TAR del Lazio — Sez. III bis, con sentenza n. 315/97, ha respinto il ricorso di un altro candidato, in base alle seguenti argomentazioni:

« Il vincolo temporale previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, decreto-legge n. 357/89 conv. in legge n. 417/89 per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, è stato stabilito con riferimento all'anno scolastico compiuto al momento dell'entrata in vigore della legge; alla data dunque del 31.1.90, l'ultimo anno scolastico computabile, ai fini della sussistenza del requisito dell'espletamento dell'incarico di presidenza per un biennio, risulta essere l'a.s. 1988/89.

La legge ha previsto che la procedura concorsuale dovesse essere avviata entro sei mesi con la pubblicazione del bando, di fatto, invece, il bando è stato formalizzato il 21.12.1990, cioè quattro mesi dopo il termine, ma tale circostanza, trattandosi di

termine meramente ordinatorio, non può assumere alcuna rilevanza.

D'altra parte se va ammesso come principio generale (articolo 2 T.U. 10.1.57 n. 3) che i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito nel bando di concorso, deve tuttavia riconoscersi che tale principio non è applicabile nel caso di concorsi speciali come quello in esame (Cons. St., Sez. IV, 14.7.87 n. 419) e particolarmente non è applicabile quando nel bando sia diversamente disposto (Cons. St. Sez. IV, 2.8.89 n. 467).

Nè può dubitarsi della costituzionalità dell'articolo 9 comma 1-bis, del decreto ministeriale 6.11.1989 n. 357 convertito in legge 27.12.89 n.417, in relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

È indubbio infatti che la determinazione di un arco temporale entro il quale devono essere posseduti requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, non può che essere rimessa alla insindacabile valutazione del legislatore, valutazione che peraltro, nel caso di specie, risulta chiaramente rispondente a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Ed invero, la specialità delle norme in sanatoria per il personale precario (come quella che viene in considerazione nella fattispecie) comporta l'assenza di irrazionalità ed illogicità negli sbarramenti temporali contemplati per i requisiti di servizio, giacché senza gli stessi si verificherebbe una rilevantissima dilatazione della temporalità della procedura di sistemazione del personale precario, che comporterebbe recta via una indefinita dilatazione, del personale precario da sistemare non voluta dal legislatore (cfr. Tar Lazio, Sez. III, sentenza n. 627 del 21 gennaio 1991)».

Ne consegue che l'amministrazione non può adottare alcun provvedimento a sanatoria delle posizioni degli interessati.

Per completezza di informazione si fa presente che il 3° comma dell'articolo 10 del Disegno di Legge n. 932 recentemente approvato in sede referente dalla VII Commissione del Senato della Repubblica, prevede che ai docenti che abbiano superato le

prove del concorso in parola, ancorché ammessi con riserva, « possono essere immessi nei ruoli del personale direttivo purché in possesso dei requisiti previsti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto, articolo 9, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento, dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ASCIERTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Roma, su indicazione del ministero della pubblica istruzione, ha disposto la soppressione di una classe (3° X), corso iter, dell'istituto statale tecnico per il turismo « C. Colombo » sito in Roma, via delle Vigne Nuove;

la classe in questione, è stata formata quale modello di un iter sperimentale conducente ad una maggiore specializzazione in materia turistica;

il corso stesso è stato prescelto dagli alunni frequentatori proprio per meglio realizzare le aspirazioni nonché per favorire un più comodo ingresso nel mondo del lavoro;

tale provvedimento, inopinato ed affrettato, sarà causa della anticipata interruzione del corso sperimentale intrapreso, considerato il successivo accorpamento degli alunni ad altre classi, e ciò comporterà la grave conseguenza della perdita del bagaglio culturale già acquisito ma non più utilizzabile né affinabile;

i costi economici e psichici, sopportati e da sopportare, sono ingenti poiché verranno modificati i libri di testo già acqui-

stati ed il raggiungimento del nuovo plesso da frequentare richiederà l'impiego di quasi 2 ore da sottrarre inequivocabilmente ad attività extra scolastiche formative per l'alunno, mentre d'altro canto potranno esserci problemi di inserimento nel nuovo ambiente;

le motivazioni fornite a giustificazione del provvedimento risultano deboli e non tali da legittimarne l'adozione —:

quali siano le urgenti iniziative che il Ministro interrogato intenda adottare per far fronte ai gravi disagi, culturali e psichici, causati agli allievi ed ovviamente ai familiari, nonché come ritenga di poter evitare le spese e i danni economici generali che la decisione sta comportando.

(4-12599)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Roma aveva autorizzato, in sede di formulazione dell'organico di diritto, il funzionamento di n. 3 classi dell'indirizzo sperimentale (corso ITER) presso l'istituto tecnico per il Turismo « C. Colombo » di Roma, pur solo in presenza di 60 studenti. In sede di definizione dell'organico di fatto si è dovuto procedere alla soppressione di una delle tre classi autorizzate in quanto il numero delle presenze — già sottodimensionato — si è ulteriormente ridotto a 54.

Si segnala infatti che, a norma del D.I. 15.3.1997 n. 177, le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio devono essere costituite con un numero di allievi non inferiore a n. 25 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BALLAMAN. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione scritta n. 4-08461 del 17 marzo 1997 veniva chiesto al Mi-

nistro del commercio con l'estero di rispondere su gravi problemi creati dai costi fissi per la certificazione delle esportazioni fatte in Croazia, come tra l'altro evidenziato dalla frase « tutti i piccoli e medi produttori sono impossibilitati a esportare in Croazia per l'alto costo della certificazione »;

il sottosegretario Cabras rispondeva sollecitamente a tale interrogazione in data 24 novembre 1997 con una serie di puntuali argomentazioni che riguardano l'importazione di prodotti nella Comunità europea provenienti dalla Croazia e non già le problematiche inerenti alle esportazioni, così come richiesto dall'interrogazione;

gli ispiratori dell'interrogazione non sapevano se ridere o piangere alla lettura della risposta;

permane quindi la necessità di una risposta congrua ai quesiti, allora sollevati, che ora quindi si ripropongono, richiamate pertanto le considerazioni già esposte nella premessa della citata interrogazione —:

se le nostre autorità doganali interpretino a piacimento e a loro insindacabile giudizio le normative per l'importazione di materiali dalla Croazia oppure agevolino le importazioni;

quali iniziative, dato il perdurare di questa situazione, siano state attuate al fine di adoperarsi presso le autorità croate per addivenire al riconoscimento delle normative della Comunità europea su tutti i prodotti certificati con il marchio « CE »;

se sia prevedibile che, nel caso in cui non si attuassero le dovute modifiche, si possano utilizzare metodi di ritorsione economica quali l'effettuazione di tutte le pratiche di sdoganamento delle merci provenienti dalla Croazia attenendosi strettamente alle normative doganali, e controllare accuratamente l'idoneità di trasporto nel nostro territorio dei mezzi di trasporto in ottemperanza al codice della strada, con particolare attenzione agli scarichi inquinanti, al fine di poter ripristinare i normali canali commerciali per le nostre imprese. (4-14831)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si precisa quanto segue.*

Le difficoltà circa le certificazioni di qualità imposte dalla Croazia sono note già da tempo a questa Amministrazione, che ha provveduto a sollevare la questione sia sul piano bilaterale che in ambito comunitario.

A tal proposito, nel corso dell'ultima riunione della Commissione Mista bilaterale italo-croata, è stato convenuto che i rapporti in materia di certificazione di qualità sarebbero avvenuti mediante contatti diretti tra gli specifici Enti croati ed il Ministero dell'industria italiano, precisamente la Direzione Generale della Produzione Industriale e ciò proprio allo scopo di addivenire ad un mutuo riconoscimento dei rispettivi standards di qualità. Nei limiti delle competenze di questa Amministrazione si continuerà a seguire questa problematica.

Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare metodi di ritorsione economica, non si ritiene ipotizzabile l'applicazione di una tale procedura, nè si ritiene possa essere presa in considerazione la richiesta di controlli doganali più rigidi sulle merci provenienti dalla Croazia, poiché gli Uffici doganali sono tenuti ad agire nel rispetto delle norme doganali annualmente in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

BIANCHI CLERICI, SANTANDREA, ROSCIA e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

« Forza Italia » ha organizzato un convegno sul tema « Per una scuola di qualità e di libertà; le tesi di Forza Italia per la scuola », da svolgersi nei giorni 23 e 24 ottobre 1997;

il ministero della pubblica istruzione ha concesso l'autorizzazione all'esonero dal servizio (prot. 49/169-R P del 9 ottobre 1997) del personale direttivo e docente

delle scuole statali di ogni ordine e grado che partecipi al convegno in oggetto;

il 23 e il 24 ottobre 1997 sono giorni feriali nei quali il personale suddetto è impegnato nell'espletamento della normale attività didattica che costituisce un servizio di pubblico interesse —:

quali siano le ragioni per le quali si sia disposto l'esonero del personale direttivo e docente dalle proprie funzioni per permettere allo stesso di partecipare ad un convegno organizzato da un partito politico nell'ambito del quale, tra l'altro, non è previsto l'intervento, né il patrocinio, di alcuna autorità governativa;

se, dunque, il Ministro interrogato non consideri eccessivo privare, per ben due giorni, gli studenti delle scuole statali di ogni ordine e grado della presenza dei propri docenti, provocando in tal modo notevoli disagi organizzativi ed economici;

se vi siano stati altri precedenti in tal senso. (4-13173)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto al quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si premette che l'articolo 453 del Decreto legislativo 297 del 1994 ribadito dall'articolo 28 del CNL — comparto scuola 4.8.1995 prevede la concessione dell'esonero dal servizio ai docenti che partecipano a convegni di studio organizzati dalle proprie associazioni professionali.*

Giova tuttavia precisare che gli interessati possono parteciparvi a proprie spese, senza quindi alcun onere a carico dell'Amministrazione scolastica compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto della continuità scolastica.

Nel caso al quale fa riferimento la S.V. Onorevole l'Amministrazione, vagliata la richiesta dell'Associazione Docenti Liberaldemocratici, corredata dallo statuto, intesa ad ottenere la concessione dell'esonero per la partecipazione al convegno sul tema « Per una scuola di qualità e libertà », che si è svolto a Roma il 23 e 24 ottobre u.s. rilevato che non sussistevano, ai sensi della succi-

tata normativa, preclusioni ha accolto la richiesta in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la « razionalizzazione » della rete scolastica prevista dal provveditore agli studi di Reggio Calabria, sulla base della circolare ministeriale n. 47 del 20 gennaio 1997, emanata ai sensi dell'articolo 1, commi 70 e 71 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, mette in discussione l'esistenza di numerose sedi scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria;

ciò avviene in una provincia socialmente lacerata, determinando un'aggravarsi delle condizioni di vita cui sono costretti i ragazzi non solo in quanto viene limitata la concretizzazione del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, ma anche perché si determina, per questa via, un ulteriore depauperamento culturale e sociale del territorio, soprattutto nelle zone interne e disagiate;

i comuni più penalizzati risultano essere proprio quelli della fascia interna e pre-aspromontana;

questa scelta di « razionalizzazione » vanifica tutti gli sforzi che finora lo Stato, la regione ed i comuni hanno compiuto, con mirati finanziamenti, per garantire il diritto allo studio e per combattere il grave fenomeno della devianza minorile che trova linfa negli abbandoni e nella dispersione scolastica —:

quali iniziative intenda assumere per consentire che per l'anno scolastico 1997-1998 vengano mantenute le attuali sedi, soprattutto nelle aree interne, in considerazione del fatto che l'utenza scolastica sarebbe sottoposta, altrimenti, a grandissimi disagi, essendo notevoli le distanze tra i vari comuni, non esistendo una funzionale rete di scuola-bus. (4-08794)

BOVA e NARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, con decreto di razionalizzazione della rete scolastica della provincia, ha accorpato la scuola media « E. Fermi » di Cardeto (Reggio Calabria) alla scuola media « Montalbetti » del rione Modena (Reggio Calabria);

il comune di Cardeto è comune montano, con numerose frazioni distanti tra loro, e presenta particolari condizioni di disagio socio-culturale;

l'articolo 5 della circolare ministeriale n. 47, protocollo 10788/BL del 20 gennaio 1997, prevede che, per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti, « possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado »;

l'articolo 11 della stessa circolare ministeriale stabilisce che, nel rispetto degli obiettivi fissati dal piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica, il provveditore, sentiti gli enti locali interessati alla eventuale razionalizzazione e tenuto conto delle proposte degli Organi collegiali distrettuali e provinciali, definisce gli interventi da adottare;

il provveditore non solo non ha tenuto conto delle delibere dell'amministrazione comunale con le quali il consiglio, dopo aver messo in rilievo le condizioni di disagio socio-culturale e ambientale e le particolari caratteristiche oro-geografiche del territorio di Cardeto con frazioni che distano oltre 36 chilometri da Reggio Calabria, ha chiesto il mantenimento dell'autonomia della scuola media o, in subordine, la « verticalizzazione », ma ha anche disatteso la proposta del consiglio scolastico distrettuale (« verticalizzazione »), quella del consiglio scolastico provinciale (« mantenimento dell'autonomia ») nonché il comma 3.4 dell'articolo 3 della citata circolare ministeriale, che stabilisce, nella definizione dell'ordine di priorità degli interventi, che i provveditori debbano tenere

conto delle strutture edilizie utilizzate dalle singole scuole;

la scuola media « E. Fermi » funziona in locali di proprietà del comune e che, costruiti appositamente per la scuola, rispondono ai requisiti di legge in materia di sicurezza e sono dotati di riscaldamento autonomo e palestra —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per la revoca del provvedimento e il ripristino dell'autonomia della scuola media « E. Fermi » di Cardeto. (4-10698)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari in oggetto e si comunica quanto segue.*

Con i DD.II. n. 176, 177, 178 del 15.3.1995, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 66 del 1996, erano stati previsti i piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica della formazione delle classi e degli organici per il triennio 1997/2000.

Con i predetti decreti erano anche stati indicati i nuovi criteri per individuare le scuole sottodimensionate da sopprimere ed accorpate ad altre nuove o preesistenti; riguardo in particolare all'istruzione media di I grado era stata prevista la soppressione di 8 istituti autonomi e la soppressione graduale di 11 sezioni staccate.

Nel predisporre il piano di razionalizzazione il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha tenuto conto dei criteri che consentivano deroghe ai parametri di riferimento citati, considerando le scuole che funzionavano in zone geografiche particolarmente impervie e di difficile collegamento con quelle di eventuale aggregazione, o in aree dove il disagio socio-culturale costituiva un fattore di notevole condizionamento dei processi formativi, valutando anche la possibilità di formare istituti autonomi comprensivi di scuole materne, elementari e medie.

In particolare per la scuola media di Cardeto non è stato possibile attuare alcuna deroga; nello scorso anno scolastico questa aveva infatti funzionato con soltanto 6 classi, essendo presenti alcuni alunni portatori di handicap, ed inoltre la presidenza era risultata vacante.

Il provvedimento di trasformazione in sezione staccata della scuola media del rione Modena di Reggio Calabria non ha causato alcun danno alla scolaresca che ha continuato a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti ma ha avuto riflessi esclusivamente amministrativi e contabili riguardanti la posizione del preside e del personale di segreteria.

Per completezza di informazione si fa presente che il Comune di Cardeto ha presentato ricorso al TAR chiedendo la sospensione del provvedimento che però non è stata concessa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOVA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi gli studenti dell'istituto statale d'arte P. Panetta di Locri (Reggio Calabria) hanno pacificamente occupato i locali dell'istituto per protestare contro la decisione del provveditore agli studi di Reggio Calabria di cancellarne l'autonomia;

alla fine della pacifica occupazione, la procura della Repubblica del tribunale di Locri (Reggio Calabria) ha avviato una iniziativa giudiziaria, inviando — a quel che risulta all'interrogante — avvisi di garanzia ad undici ragazzi del comitato studentesco di quell'istituto;

tra i giovani inquisiti risultano all'interrogante alcuni minorenni;

la decisione della procura di Locri ha destato grande scalpore tra la pubblica opinione;

l'iniziativa della procura, ad avviso dell'interrogante si appalesa intimidatoria e persecutoria verso studenti che, pacificamente e con la solidarietà di tutti gli operatori dell'istituto d'arte, hanno solo inteso manifestare protesta per una decisione, quella della soppressione dell'auto-

nomia dell'istituto, che si manifesta ingiusta e dannosa per il futuro dell'istituto medesimo;

l'I.s.a. di Locri si presenta come l'unica struttura scolastica preposta alla formazione di figure professionali valide e competitive nel tessuto produttivo;

l'istituto offre figure « propositive » nel campo dell'artigianato e del turismo;

l'istituto, in questi ultimi anni scolastici, si è segnalato per attività progettuali in un insieme di settori che tendono al recupero, alla valorizzazione ed alla rivisitazione del vasto patrimonio artistico, archeologico, esistente nella Locride;

numerose sono le iniziative didattiche con attività interdisciplinare, sorrette dalla valida collaborazione di esperti orafi, quali Gerardo Sacco, con cui si intraprenderà un iter progettuale che può portare alla realizzazione di un polo-orafa e ad una nuova figura professionale che interagisca con la sezione ceramica;

è in corso un progetto di catalogazione dei beni storico-artistici, archeologici e monumentali, in collaborazione con la regione Calabria;

gli studenti sono impegnati in un'attività che, grazie anche all'uso di strumentazione computerizzata, altamente tecnologica, realizzerà un inedito inventario dei beni artistici ricadenti nell'area della Locride e produrrà un archivio telematico multimediale, unico nel territorio;

si ipotizza un significativo incremento del numero degli iscritti;

l'istituto è frequentato da molti allievi portatori di *handicap*;

grande è la rilevanza sociale che l'istituto riveste in un territorio ad alta devianza giovanile, offrendosi quale agenzia formativa, orientata verso modelli di vita sociale, ispirati da ideali estetici ed etici —:

quali iniziative intendano assumere per mantenere l'autonomia all'istituto d'arte P. Panetta di Locri e per riportare

un clima di serenità tra gli operatori e gli studenti dell'istituto d'arte. (4-10359)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, che nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 in un primo momento aveva previsto la soppressione dell'Istituto Statale d'Arte di Locri, sottodimensionato poiché funzionante su 12 classi + 3 della scuola media annessa per un totale di 252 alunni (16,8 in media per classe), successivamente non ha adottato alcun provvedimento nei confronti dell'istituto in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la città di Misterbianco, in provincia di Catania, è un grosso centro travagliato da gravi problemi sociali, particolarmente acuti nelle frazioni periferiche, e drammaticamente colpito dalla presenza della criminalità mafiosa;

le prime vittime della situazione di disgregazione sono i minori;

i dati raccolti dall'assessorato della pubblica istruzione del comune di Misterbianco evidenziano un disagio scolastico di straordinarie dimensioni fra evasione dell'obbligo, abbandono, frequenza irregolare, bocciature;

la lotta alla dispersione scolastica assume dunque un decisivo valore sociale;

su Misterbianco insiste uno dei quattordici osservatori d'area in cui è articolato l'osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica, costituito presso il provveditorato agli studi di Catania;

durante l'anno scolastico 1996-1997 è purtroppo deceduto il docente distaccato presso l'osservatorio d'area di Misterbianco;

la seduta dell'osservatorio d'area, dedicata alla sostituzione dell'insegnante deceduto, si è svolta in maniera assai tesa ed all'indomani del suo svolgimento è stata addirittura oggetto di un esposto-denuncia da parte della direttrice del 2° circolo Padre Pio da Pietralcina;

al centro delle violente polemiche, oltre alla conduzione assai « disinvolta » della riunione, la proposta — inopinatamente avanzata — di individuare per il distacco un docente del tutto privo di esperienza nel settore e per di più noto per essersi scagliato, nella sua qualità di candidato alle elezioni amministrative nel comune di Misterbianco, contro gli abitanti delle frazioni, cioè verso quei settori sociali verso cui avrebbe dovuto esercitare il massimo dell'attenzione nella lotta alla dispersione;

l'osservatorio provinciale ha respinto, in seguito, la soluzione proposta dall'osservatorio d'area ma, in modo ingiustificato e grave, ha deciso di non operare alcun distacco per il territorio di Misterbianco;

ad un'area dalle caratteristiche prima accennate e sicuramente tra le zone più difficili della provincia di Catania viene dunque negata per ragioni incomprensibili la piena attivazione dello strumento contro la dispersione scolastica;

per contro, nella stessa seduta dell'osservatorio provinciale che decide di non procedere per Misterbianco, si indica la necessità di un distacco al 15° quartiere della città di Catania, area certo con minori problemi di emarginazione sociale e di disagio scolastico rispetto a Misterbianco;

prescelta a ciò è una insegnante componente del consiglio di circolo e della giunta esecutiva del circolo didattico Don Milani, scuola sulle cui vicende l'interro-

gante ha presentato l'interrogazione 4-11159, che ancora attende risposta;

a questo va aggiunto che l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Misterbianco ha più volte chiesto alla preside della scuola media statale Don Milani, che è anche coordinatrice dell'osservatorio d'area contro la dispersione scolastica, e a quella della scuola media statale Pitagora i nominativi degli alunni bocciati nelle rispettive scuole (che sembrano essere numerosi) per intraprendere iniziative contro la dispersione scolastica, ricevendo sempre e soltanto rifiuti, al punto da rivolgersi ufficialmente al prefetto di Catania, con una nota del 24 settembre 1997, per chiedergli di intervenire;

atteggiamento ugualmente improntato alla non collaborazione ha manifestato l'osservatorio provinciale —:

se non ritenga la situazione descritta dall'interrogante inaccettabile e meritevole di un immediato intervento. (4-13279)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto il Provveditore agli Studi di Catania ha precisato che, a seguito del decesso del docente referente, l'Osservatorio d'area di Misterbianco, territorio a rischio di dispersione, abbandono e ripetenze scolastiche è rimasto privo di tale figura.

Nel corso della seduta che prevedeva tra l'altro la designazione del docente referente per l'anno scolastico 1997/98, dalla relazione redatta dall'ispettore inviato dall'ufficio scolastico per verificare il funzionamento dell'Osservatorio è emerso che si sono verificate forti tensioni ed un elevato grado di incomprensione tra soggetti professionali e soggetti sociali che operano in seno all'organismo in parola tant'è che la votazione per la designazione del docente referente alla quale detto consesso è giunto dopo lunghe lacerazioni è risultata gravemente inficiata da irregolarità formali e sostanziali.

Per tali motivi l'Osservatorio scolastico provinciale, in considerazione dei tempi ormai tardivi per procedere ad una nuova

elezione, ha ritenuto opportuno non utilizzare, per il solo anno scolastico 1997/98, alcun docente referente; il medesimo Osservatorio provinciale si è tuttavia impegnato ad agevolare l'Osservatorio scolastico di Misterbianco con iniziative atte a rimuovere il clima di litigiosità.

È stato pertanto nominato quale commissario straordinario un ispettore tecnico periferico e, per dare maggior impulso all'osservatorio stesso, il Provveditore agli studi ha esonerato dalle lezioni due insegnanti di scuola materna che in aggiunta ai due insegnanti di scuola elementare dovranno occuparsi dei progetti di prevenzione della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi.

Come coordinatore dell'Osservatorio d'area è subentrato il direttore del I circolo di Misterbianco.

Attualmente i progetti elaborati dalle singole istituzioni scolastiche del territorio si trovano per l'esame ed il relativo finanziamento all'attenzione del competente organo comunale che ha assicurato il suo intervento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con rogito notarile del 29 luglio 1988, si è costituito un consorzio sotto forma di società per azioni, denominato « Azienda agro-alimentare », società consortile per azioni;

il consorzio aveva come oggetto la valorizzazione della produzione agro-alimentare del territorio, nonché la commercializzazione, la conservazione o trasformazione dei suoi prodotti mediante la gestione della centrale ortofrutticola, sita in località San Nicola Varco, nel comune di Eboli (SA);

al consorzio aderivano le seguenti società: consorzio cooperative associate della Campania Asco, società cooperativa arl,

con sede in Eboli; Federgrossistifrutta, federazione nazionale tra organismi economici di grossisti ortofrutticoli srl, con sede in Roma; la Concopas, consorzio cooperative agricole salernitane, società cooperativa arl, con sede a Battipaglia (SA); la Crescent Fruit srl, con sede in Eboli; associazione produttori ortofrutticoli del salernitano (Apos), con sede in Battipaglia; associazione produttori ortofrutticoli salernitani (Apoc), con sede in Salerno; unione ortofrutticultori associati (Unoa), con sede in Salerno;

a tale consorzio aderiva, come socio al 66 per cento del previsto capitale consortile di duecento milioni, e quindi per una partecipazione pari a centotrentadue milioni, l'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (Ersac);

con delibera dell'8 ottobre 1991, aderiva al consorzio il comune di Eboli, con una quota pari al cinque per cento dell'intero capitale consortile;

nel dibattito comunale, un consigliere avanzava convinte supposizioni che quelle associazioni in realtà producevano soltanto sulla carta;

per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento degli organi sociali, il consorzio si è avvalso di contributi della regione Campania e di finanziamenti statali e comunitari, previsti per l'attività svolta;

non risulta essere stata svolta dal consorzio alcuna attività;

per la costruzione della struttura sono stati spesi circa trenta miliardi, derivanti da finanziamenti pubblici;

attualmente il complesso, con l'annessa scuola materna allestita per i figli dei dipendenti, giace in uno stato di avanzato degrado, ed è sorvegliato nelle ore notturne da una guardia giurata;

le costosissime apparecchiature di conservazione dei prodotti agricoli sono state asportate —;

quali utili interventi intendano adottare per avviare un'indagine ispettiva al-

fine di accertare l'effettiva utilità della struttura, se il consorzio abbia conseguito i fini per i quali è sorto ed ha ottenuto il finanziamento pubblico e infine se esistano responsabilità a carico di esponenti di enti pubblici aderenti alla società. (4-03771)

CARDIELLO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la struttura ubicata da oltre un ventennio presso la contrada agricola di San Varco, nel comune di Eboli (Salerno) sarebbe prossima ad ospitare un'industria di lavorazione del pomodoro;

si tratta di uno stabile costruito con fondi derivanti da finanziamenti pubblici agli inizi degli anni Settanta, costato oltre trenta miliardi, originariamente progettato come Centrale Ortofrutticola;

con rogito notarile del 29 luglio 1988 si era costituito un consorzio sotto forma di società per azioni denominato « Azienda agro-alimentare società consortile per azioni »;

in detto sodalizio aderiva, come socio di maggioranza del previsto capitale consortile di duecento milioni, l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania;

il complesso non è mai entrato in funzione e per anni è stato abbandonato alle ortiche, preso d'assalto da comitive di zingari nomadi;

in una precedente interrogazione parlamentare, si faceva rilevare il danno prodotto dall'asportazione di costosissime apparecchiature di conservazione dei prodotti agricoli installati, a suo tempo, all'interno della struttura;

di recente si è venuto a conoscenza di un protocollo d'intesa, stipulato durante il periodo natalizio, tra la locale società « Spineta » ed il ministero per le politiche agricole;

per il nuovo stabilimento sarebbe previsto un investimento ammontante a circa diciotto miliardi, di cui nove miliardi

verrebbero utilizzati per interventi infrastrutturali e la rimanente parte, per l'acquisto di macchinari;

l'attuale gestione della struttura di San Nicola Varco risulta rientrare nelle competenze della regione;

qualsiasi operazione economica richiederebbe garanzie per evitare manovre speculative tese all'accaparramento di fondi pubblici —:

quali siano i termini del protocollo d'intesa tra il ministero interrogato e la società « La Spineta »;

se risulti che l'azienda abbia intenzione di riattivare ed utilizzare tutto il complesso descritto in premessa;

se la società « La Spineta » abbia presentato tutte le coperture economiche necessarie a garantire la buona riuscita dell'operazione. (4-15471)

RISPOSTA. — *Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con DM n. 12885 del 17 settembre 1975, affidò all'Ente di sviluppo agricolo in Campania l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una centrale ortofrutticola in Comune di Eboli, ai sensi della legge n. 919/66 (secondo piano verde).*

Per la costruzione del suindicato impianto il Ministero ha impegnato, da ultimo con DM n. 1345 del 18 novembre 1986, la somma complessiva di Lire 24.193.587.775.

Con convenzione stipulata in data 22 novembre 1990, approvata con DM n. 665 del 10 aprile 1991, l'impianto in questione è stato affidato in gestione gratuita, ai sensi della citata legge 910/66, al Consorzio Azienda Agroalimentare, società mista partecipata dall'Ente di sviluppo in Campania.

Detto Consorzio non ha mai iniziato la lavorazione di alcun prodotto all'interno dello stabilimento.

Questa Amministrazione, in considerazione del verificato stato di grave degrado in cui versa l'impianto, ed anche a causa dei numerosi furti a danno delle componenti della struttura (infissi, porte, battenti, rivestimenti, ecc.), denunciati puntualmente alla Procura della Repubblica di Salerno, ha

avviato ogni utile iniziativa al fine di individuare un idoneo soggetto cui affidare la gestione dell'impianto di interesse pubblico di S. Nicola Varco.

In data 13 gennaio 1997 la Spineta s.c.r.l. ha presentato domanda di affidamento dell'impianto e l'Amministrazione ha avviato la relativa istruttoria.

Nel frattempo il Comune di Eboli, con nota n. 5888 del 4 marzo 1997, ha trasmesso la propria delibera n. 13 del 10 febbraio 1997, con la quale ha chiesto di « ... acquisire la proprietà, a titolo gratuito, di detta struttura e delle aree di pertinenza... », al fine di destinarla « ... alla realizzazione di un Centro di servizi, a supporto dell'agricoltura, dell'ortoflorovivaistica e della zootecnia e loro derivati ».

Il Ministero ha riscontrato la suindicata nota, motivando l'impossibilità di accogliere tale richiesta con la circostanza che gli Enti locali non sono tra i soggetti individuati dalla normativa vigente (legge 27 ottobre 1996, 910, articolo 10) per la gestione degli impianti di interesse pubblico.

Sicché, in assenza di qualsiasi valida soluzione alternativa ed in presenza di una situazione di degrado dell'impianto divenuta ormai intollerabile, l'Amministrazione ha proseguito l'istruttoria dell'unica proposta organica esistente agli atti, vale a dire la domanda della Spineta s.c.r.l., con l'interessamento della Regione Campania.

Durante la fase istruttoria sono peraltro emerse alcune problematiche in ordine sia al requisito soggettivo della società richiedente, sia all'aspetto patrimoniale e finanziario della stessa, che si impegnava a realizzare con proprie risorse gli interventi di ripristino e ammodernamento necessari per l'avvio dell'attività produttiva dell'impianto.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, la Spineta s.c.r.l., trasformatasi nel frattempo in Spineta s.r.l., su richiesta di questa Amministrazione ha modificato la propria ragione sociale in S.p.A. che, essendo partecipata per il 75% dalla parte agricola, ha i requisiti previsti dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Quanto all'aspetto patrimoniale e finanziario, la Spineta S.p.A. si è dotata di un capitale sociale di 1.500 milioni di lire, così

come richiesto da questa Amministrazione per avere idonee garanzie circa l'impegno della Società a realizzare, nel periodo di affidamento provvisorio, il primo lotto di lavori pari a lire 1.550 milioni. La stessa società si è inoltre impegnata ad eseguire un secondo lotto di lavori, per l'importo di lire 6.900 milioni, non appena avrà ottenuto l'affidamento definitivo dell'impianto.

Questo Ministero, pertanto, ha provveduto in data 19 dicembre 1997 all'affidamento provvisorio dell'impianto alla Spineta S.p.A., fermo restando che si potrà procedere all'affidamento definitivo a condizione che la Società stessa realizzi, a proprie spese, gli interventi di ripristino e di ammodernamento delle strutture necessari per l'avvio dell'attività produttiva dell'impianto, come da impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione.

Si precisa comunque che, allo stato attuale, l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Campania, interessato al riguardo, non ha provveduto alla consegna dell'impianto alla Spineta S.p.A.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

CARDIELLO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

per oltre un cinquantennio ha operato in Eboli (Salerno) l'industria di trasformazione agricola denominata « De Martino » spa;

detta fabbrica ha rappresentato, nel campo della trasformazione agricola, un'importante punto di riferimento per tutta la valle del Sele;

nel periodo di maggiore produzione la « A. & G. De Martino » spa è riuscita ad occupare una forza lavoro di duecento unità stagionali e venti dipendenti stabili;

negli ultimi quindici anni il Ministro competente assegnava al conservificio una quota pomodoro ammontante a duecento-

mila quintali, in base alla circoscrizione ed alla forza lavoro;

la « De Martino » ha risentito della recente congiuntura sfavorevole, che ha colpito tutto il settore primario della valle del Sele;

la virosi del pomodoro ha finito con l'infliggere il colpo di grazia alla fabbrica in questione;

da oltre un anno la « De Martino » ha sospeso le attività;

da notizie raccolte in via ufficiosa dall'interrogante, risulta che gli attuali titolari del conservificio si vogliono disfare delle quote, vendendo le stesse a fabbriche del Nord d'Italia;

questa malaugurata evenienza provocherebbe un danno gravissimo all'economia salernitana;

la vendita delle quote potrebbe essere indotta dalla crisi che ha interessato il conservificio, ma non si escludono azioni speculative messe in atto da gruppi industriali più forti —:

come intendano operare per scongiurare il pericolo di vendita delle quote pomodoro, assegnate alla « De Martino » spa, a fabbriche settentrionali;

se dietro la cessione si possano ravvisare gli estremi di una speculazione;

se intendano concedere all'importante industria di trasformazione aiuti straordinari, visto che l'azienda è l'unica in grado di garantire occupazione e prosperità all'agricoltura della valle del Sele.

(4-07026)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La società De Martino S.p.A. di Eboli, dopo un periodo di sospensione delle attività, ha venduto, prima della campagna 1997/98, l'intero complesso industriale destinato alla trasformazione del pomodoro al Consorzio Casalasco del Pomodoro, con sede in Rivarolo del Re (Cremona).

In base alla regolamentazione comunitaria, detto trasferimento ha comportato la contestuale cessione dei diritti di quota.

Il Ministero peraltro, nella consapevolezza dell'importanza che l'impianto rivestiva per l'occupazione nella zona, ha prospettato al predetto Consorzio, pur nel rispetto delle proprie autonome determinazioni, di valutare l'opportunità di riattivare lo stabilimento De Martino, anche eventualmente attraverso la trasformazione di prodotti diversi dal pomodoro.

È stata recepita attenzione alla suddetta proposta.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

migliaia di insegnanti precari hanno partecipato al concorso per soli titoli, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1993, in applicazione dell'articolo 2 legge n. 417 del 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare (cosiddetto doppio canale);

i requisiti previsti per partecipare al bando erano: idoneità in un precedente concorso, un servizio di insegnamento di almeno 360 giorni fra l'anno scolastico 1989-1990 ed il 1° luglio 1993;

gli interessati sono stati esclusi dal concorso in questione con decreto del provveditore agli studi di Salerno, perché ai fini del computo per il raggiungimento dei prescritti 360 giorni, non sono stati riconosciuti utili e validi i servizi di insegnamento prestati nella scuola materna non statale;

ad avviso dell'interrogante ci si trova in presenza di una macroscopica illegittimità, per altro di rilevanza costituzionale, in quanto basata su una palese discriminazione e differenziazione fra scuola materna statale e non statale, riguardo al servizio reso dai docenti ai fini in questione, assolutamente inesistente;

il ministero *de quo* ha dato alla norma un'interpretazione chiaramente restrittiva e discriminante, violando il principio della parità della scuola pubblica e privata —:

quali utili interventi intenda adottare per il riconoscimento di diritti tra insegnanti delle scuole statali e private, appartenenti allo stesso segmento di istruzione, per evitare discriminazioni e differenziazioni, in contrasto con le norme prescritte dalla Costituzione;

se nella fattispecie sia valutabile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 417 del 1989 per l'inclusione delle graduatorie del doppio canale, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni, anche il servizio prestato nelle scuole non statali nell'anno scolastico 1989-1990. (4-13728)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si deve far presente che le disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 10 della legge 417/89 recepite nell'articolo 401 del Decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 (concorsi per soli titoli) richiedono, per l'ammissione a detti concorsi, oltre al superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami, anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, anche « un servizio di insegnamento, negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso ». Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel biennio precedente.*

Il decreto ministeriale 31.3.1993, cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, con il quale è stato bandito il concorso, richiede, pertanto, tra i requisiti di ammissione, (articolo 2 lett. B punto 2) un servizio di insegnamento nelle scuole materne statali prestato per almeno trecentosessanta giorni nel triennio precedente. Lo stesso articolo 2 al punto 4

stabilisce, categoricamente, che non sono validi ai fini dell'ammissione i servizi prestati nelle scuole materne non statali.

Conseguentemente, il Provveditore agli Studi di Salerno correttamente non ha preso in considerazione, ai fini dell'ammissione al concorso indetto con decreto ministeriale 31.3.1993, i servizi di insegnamento prestati nelle scuole materne non statali ai fini del computo dei 360 giorni richiesti.

Una diversa determinazione sarebbe stata peraltro illegittima in quanto difforme dalle disposizioni di legge.

Si fa infine presente che tutti i ricorsi giurisdizionali e straordinari prodotti avverso le esclusioni per i motivi predetti hanno avuto esito negativo e che sull'argomento si è pronunciato, esprimendo parere conforme alle decisioni adottate, anche il Consiglio di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NUCCIO CARRARA. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

il decreto ministeriale del 23 maggio 1997, come modificato dal decreto 26 giugno 1997, recante modalità tecniche per la realizzazione del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivanti, al comma 1 dell'articolo 5 prevede che « l'indennità di buonuscita è riconosciuta ai componenti l'equipaggio delle unità ammesse a ritiro definitivo ai sensi dello Sfop ovvero a quelli che, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997, abbiano interrotto ogni attività lavorativa »;

la deliberazione Cipe del 23 aprile 1997 prevede che gli addetti delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo potranno beneficiare della indennità di buonuscita con « interruzione di ogni attività economica » —:

cosa realmente debba intendersi per interruzione di ogni attività lavorativa e

per « interruzione di ogni attività economica »; se cioè, con tali espressioni, sia inibita la possibilità, per coloro che fruivano della buonuscita, di poter intraprendere in futuro, ancorché in età non pensionabile e magari reinvestendo la stessa buonuscita, altre attività economiche non riconducibili al comparto della pesca;

se quest'ultima ipotesi non sia da ritenersi quantomeno assurda e persino anticostituzionale poiché non è prevista, dal piano di cui sopra, neppure una ipotesi di prepensionamento a favore degli addetti, di cui molti in giovane età, che beneficavano della buonuscita;

se non ritenga di chiarire con urgenza quale sia l'ambito reale di applicazione della buonuscita, la cui fruizione dovrebbe essere esplicitamente sganciata dalla interdizione per ogni attività che non sia riconducibile al comparto pesca. (4-13813)

RISPOSTA. — *Il piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare prevede, per quanto riguarda gli equipaggi, tre distinte ipotesi:*

1. *ritiro definitivo da ogni attività economica;*

2. *continuazione dell'attività di pesca su altre unità non autorizzata all'uso delle reti derivanti;*

3. *riconversione del pescatore verso un altro settore lavorativo.*

Poiché il piano è caratterizzato dalla volontarietà, saranno i singoli componenti degli equipaggi ad optare per l'indennità di buonuscita, connessa con il ritiro definitivo da ogni attività economica, ovvero verso le altre due misure di riconversione che prevedono indennità ridotte.

In sostanza la misura del ritiro definitivo è diretta a soddisfare le esigenze di quei marittimi ormai prossimi all'età pensionabile, che difficilmente chiederanno di partecipare alle altre due misure.

Si aggiunge, infine, che il piano in parola prevede anche l'applicazione dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 2719/1995,

con l'ammissione di 200 marittimi al prepensionamento applicando le modalità dell'istituto della c.d. « mobilità lunga ».

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

COPERCINI e SANTANDREA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Premesso che:*

in seguito all'approvazione della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 23 dicembre 1996), i provveditori agli studi hanno elaborato i piani provinciali di riorganizzazione (cosiddetta razionalizzazione) dei complessi scolastici, di ogni ordine e grado, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, ancora oggi in bozza, nel quale vengono definiti criteri e parametri generali di intervento; si tratta, per parlar chiaro, di veri e propri tagli di spesa, che richiedono la dolorosa soppressione di scuole, direzioni didattiche, presidenze, sezioni staccate, ovviamente agendo su un territorio con esigenze ed abitudini consolidate; la cosa comporta gravi disagi per coloro che vengono colpiti: nell'applicazione delle norme di legge si dovrebbe seguire una ben oculata valutazione delle caratteristiche ambientali, sociali e di quant'altro, con il fine ultimo di agire per un servizio importante, di primaria utilità, per i cittadini, specie quelli logisticamente più sfavoriti;

talvolta però l'applicazione *sic et simpliciter* della legge, nella sua crudezza, produce meno danni che non l'intervento zelante di qualcuno che, a superare se stesso, nonché l'impianto numerico della normativa va oltre misura;

pare all'interrogante questo essere il caso del provveditore agli studi di Ferrara, il quale, senza tenere in alcun conto le proposte avanzate, nei termini, dal consiglio scolastico provinciale, ha operato tagli assurdi e penalizzati per l'intera popolazione ferrarese, sopprimendo diciannove

unità, tra quelle dette, a fronte delle sedici estrapolate dal citato decreto interministeriale n. 176;

come esempio, basti considerare il caso della presidenza della scuola media « G. Casati » di Portogaribaldi, soppressa perché sottodimensionata: in effetti la scuola doveva avere, per il 1997/1998, dodici classi; per giustificarne la cassazione, il provveditore ha suddiviso gli ottantacinque iscritti alla prima classe in modo anomalo: ventotto in una prima a tempo pieno, ventotto e ventinove, rispettivamente, nelle altre due prime classi a tempo normale, violando in tal modo le disposizioni che prevedono lo sdoppiamento delle classi se il numero supera i ventotto alunni;

altro esempio, lo stesso provveditore ha formato classi, con la presenza di bambini portatori di *handicap*, di ventuno unità, quando le leggi nn. 577 del 1974 e 104 del 1992 ed il decreto interministeriale citato, gli imponevano di non superare il numero di venti per classe; questo è avvenuto per le prime delle Scuole medie « T. Tasso » e « D. Alighieri » di Ferrara e della scuola « Govoni » di Copparo;

ancora un esempio: ha cancellato la presidenza dell'istituto tecnico commerciale « Burgatti » di Cento, in attività con ventidue classi, mentre, l'ha mantenuta nel liceo scientifico di Argenta, con diciotto classi, e nell'istituto magistrale « G. Carducci » di Ferrara, con 18 classi (le motivazioni, per questi due ultimi casi, potrebbero avere valenza politica, nel primo, affettiva, nel secondo...); la norma dovrebbe essere comunque che la presidenza, nelle superiori sia giustificata a partire da venticinque classi e il discrimine appare tuttavia « sospetto »;

numerosi sono i ricorsi presentati dalle organizzazioni sindacali e montane e il disagio manifestato dalla cittadinanza in ordine a queste decisioni dirigistiche e, ad avviso dell'interrogante, « dittatoriali », nell'accezione impositiva del termine —

se l'iter adottato dal provveditore, di procedere cioè alla razionalizzazione della

rete scolastica sulla base di un decreto non ancora emanato, non configuri, come pare all'interrogante, una sorta di « abuso di potere » o altre infrazioni alle vigenti leggi e come i Ministri interroganti intendano di conseguenza agire;

se non sia il caso di intervenire perché siano riesaminati e valutati nuovamente i parametri ed i criteri adottati e, se del caso, non sia opportuno allontanare il provveditore di Ferrara dal relativo territorio, dei quali pare agli interroganti, non abbia compreso le necessità e le esigenze del settore scolastico. (4-10539)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue, in merito ai provvedimenti adottati dal Provveditore agli Studi di Ferrara nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 che è stato largamente condiviso dalla maggioranza degli Enti locali e dall'Amministrazione provinciale ai quali la vigente normativa ha assegnato un ruolo fondamentale nella programmazione del piano medesimo.

Riguardo alle 19 soppressioni di unità scolastiche si precisa che le 16 indicate nel D.I. n. 176 del 15.3.97 rappresentavano semplicemente l'obiettivo da conseguire: a seguito di una più attenta visione della politica scolastica del territorio è stato invece adottato un piano che consentirà, nei prossimi anni, di effettuare minori interventi di aggregazione e soppressione consentendo un notevole miglioramento nella stabilità dei plessi, degli organici ed in genere della qualità didattica.

Con Ordinanza n. 1682/97 del 28.10.97 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Provveditore agli Studi di Ferrara avverso la decisione di primo grado del TAR per l'Emilia Romagna che aveva concesso la sospensiva nei confronti del D.P. n. 5072 del 5.4.97 relativo al piano di razionalizzazione della rete scolastica.

Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto, limitatamente alla media di I grado, la validità formale e sostanziale del piano stesso, che è stato predisposto assicurando

la piena attuazione delle indicazioni prescrittive previste, come già detto, dalla legge finanziaria e dal D.I. n. 176/97.

Per quanto attiene in particolare alla scuola media di Porto Garibaldi che era stata aggregata a quella di Comacchio, comportando la sola perdita della presidenza, il TAR in data 22.7.97 aveva respinto l'istanza di sospensiva del suddetto provvedimento.

Il Provveditore agli Studi, per prevalenti motivi di interesse pubblico aveva comunque ritenuto di rimandare la soppressione della scuola in parola al prossimo anno scolastico, garantendo la certezza dei diritti del personale scolastico ed assicurando la maggiore, possibile stabilità all'assetto organizzativo e didattico.

In merito alle scuole medie « T. Tasso » e « D. Alighieri » si fa presente che il D.I. 177 del 15.3.1997 prevede la costituzione di prime classi di scuola media con un numero massimo di 28 unità, elevabili a 30, nel caso di una unica prima classe, e che le classi successive non devono superare i limiti predetti.

Le classi frequentate da portatori di handicap, infine, devono essere costituite, di norma, senza superare le 20 unità: nel caso specifico, però, occorre tenere conto anche di altre risorse come la presenza del docente di sostegno o di altri docenti in soprannumero (educazione tecnica ed educazione fisica) spesso a disposizione per l'intero anno o periodi più brevi.

Riguardo gli Istituti superiori si comunica che non sono stati presentati ricorsi avverso le disposizioni adottate e si fa presente che l'aggregazione dell'Istituto tecnico commerciale « P. Burgatti » di Cento all'analogo istituto, « G. Bassi » è stata disposta in quanto il « Burgatti » con 22 classi era sotto-dimensionato ed inoltre i due istituti sono ubicati nel medesimo edificio appositamente costruito in tempi recenti.

È stata invece mantenuta l'autonomia del Liceo Scientifico « Don Minzoni » di Argenta in quanto già nel piano di razionalizzazione per l'anno 1996/97 questo Ministero aveva disposto l'aggregazione al medesimo della sezione staccata dell'IPSIA sempre di Argenta.

Relativamente al mantenimento dell'autonomia per l'Istituto magistrale « G. Car-

ducci » di Ferrara (18 classi) si fa presente che il medesimo non era aggregabile al Liceo classico « L. Ariosto » di Ferrara (52 classi) né al Liceo scientifico « A. Roiti » funzionante con 46 classi, né all'analogo Istituto di Cento, che già da vari anni è aggregato al Liceo classico « G. Cevolani ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la signora Gabriella Plebani, residente in Biella via Zubiena n. 3, in data 1° dicembre 1986 ha presentato domanda di riscatto al Ministero del tesoro;

in data 14 novembre 1992 la signora Gabriella Plebani ha inoltrato la documentazione richiesta in relazione alla definizione della domanda in oggetto;

sino alla data odierna la signora Gabriella Plebani non ha ricevuto alcuna risposta;

nel febbraio 1997 la signora Gabriella Plebani ha presentato domanda per essere collocata a riposo per il 31 dicembre 1997;

è evidente la pregiudizialità dell'accoglimento della domanda di riscatto per poter senza problemi essere collocata a riposo alla data del 31 dicembre 1997;

pare altrettanto evidente il buon diritto della signora Gabriella Plebani alla decisione della domanda presentata il 1° dicembre 1986 (dieci anni e mezzo or sono !);

se la pratica di riscatto presentata dalla signora Gabriella Plebani in data 1° dicembre 1986 sia, allo stato, completamente istruita e se, in ragione della domanda inoltrata nel febbraio 1997 per essere collocata a riposo, non si ritenga di dover sollecitare i competenti uffici all'immediata decisione della domanda di riscatto. (4-10973)

RISPOSTA. — *Con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri questo Ministero è stato incaricato di rispondere alla interrogazione parlamentare in oggetto.*

Premesso che senza precisi dati anagrafici e la specificazione della sede di servizio dell'interessata non è in alcun modo possibile fornire alla S.V. Onorevole informazioni utili in merito alla istanza di riscatto della signora Gabriella Plebani, si comunica che da indagini comunque effettuate presso il Ministero del Tesoro è stata individuata una signora Gabriella Plebani che già percepisce, da parte della Direzione Provinciale del Tesoro di Bergamo, trattamento pensionistico provvisorio dall'1.9.1985 e che evidentemente è soltanto una omonima della persona segnalata dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FILOCAMO, ALOI, MASSIDDA, DIVELLA, BAIAMONTE, DEL BARONE, STAGNO d'ALCONTRES, GUIDI e BURANI PROCACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il ministro dell'università e della ricerca scientifica ha recepito con decreto ministeriale del 24 gennaio 1997 le direttive del decreto Salvini del 10 febbraio 1996, decurtando così di ben novecento-quarantuno unità il numero dei posti di specializzazione nelle discipline mediche previsto dalla programmazione triennale, per cui molti medici, che hanno sostenuto e superato il regolare concorso per l'iscrizione alle scuole di specializzazione, si sono visti esclusi subendo un grave danno professionale ed economico, che si riflette anche sulla assistenza sanitaria che gli specializzandi per legge devono assicurare nel corso della loro formazione;

il Ministro della sanità pare abbia presentato in occasione del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 1997, un disegno di legge con cui verrebbe ripristinato il nu-

mero di borse di studio, e quindi di posti di specializzazione, originariamente programmato —:

se intendano adottare tutte le iniziative necessarie per addivenire ad una approvazione rapida ed urgente del disegno di legge sopracitato, al fine di ridare fiducia nelle istituzioni da parte di quasi mille medici interessati e dei cittadini bisognosi di assistenza sanitaria e di ripristinare lo stato di diritto e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, quali il diritto allo studio, al lavoro ed alla salute, che spesso vengono violati. (4-07659)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare di cui all'oggetto, posso assicurare gli Onorevoli interroganti che le questioni sorte in passato e oggetto della medesima interrogazione in merito al sistema di reclutamento per l'accesso alle scuole di specializzazione sono state ampiamente superate.*

Il MURST infatti per effetto della legge 28/3/1997, n. 82 ha disposto il differimento agli anni accademici 97/98 - 99/2000 del recupero dei circa 1000 posti concessi in più nel 1996 alle scuole di specializzazione dell'area medica, inizialmente portate in detrazione in virtù dei due decreti legge n. 55 e n. 192 del 1996.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

FILOCAMO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con atto di sindacato ispettivo numero 4-09704 del 6 maggio 1997 l'interrogante ha chiesto provvedimenti al fine di evitare l'accorpamento dell'istituto statale d'arte di Locri, in provincia di Reggio Calabria, in quanto necessaria ed indispensabile in una zona d'Italia ove esiste un grave degrado socio-economico con una disoccupazione giovanile di oltre il 60 per cento ed ad alto tasso di devianze giovanili, tenuto anche conto che nella fascia ionica è l'unico istituto professionale nella sua specializzazione;

nello stesso atto ispettivo l'interrogante ha fatto riferimento alla sacrosanta e civile protesta degli studenti che, per richiamare l'attenzione delle autorità preposte, hanno occupato anche il loro istituto;

alcuni elementi della sinistra « politica », però, in questi giorni, ad avviso dell'interrogante a fini demagogici ed intimidatori, protestano contro la procura della Repubblica di Locri colpevole per avere, ottemperando al proprio dovere, interrogato alcuni alunni che, ad avviso dell'interrogante, saranno dichiarati innocenti non avendo commesso alcun reato ma avendo giustamente protestato per i loro diritti allo studio e all'occupazione —:

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per ristabilire serenità e giustizia nelle popolazioni della Locride che reclamano i loro diritti costituzionali anche al fine di assicurare che i magistrati della procura di Locri, ad avviso dell'interrogante ingiustamente intimoriti, possano proseguire nell'esercizio delle loro funzioni. (4-10448)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione sollevata è stata superata in quanto nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Reggio Calabria non è stato adottato alcun provvedimento nei confronti dell'Istituto d'Arte di Locri, che, per l'anno scolastico in corso, ha mantenuto, pertanto, la propria autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

con riferimento alla nota di risposta fornita dal Ministro della pubblica istruzione all'interrogazione parlamentare n. 4-11027;

presso quali comunità terapeutiche, università, enti o associazioni presti attività

il personale del ministero della pubblica istruzione, lì destinato a norma dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297 del 1994. (4-13370)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto la S.V. Onorevole chiede di conoscere presso quali Comunità terapeutiche, Università, Enti o Associazioni presti attività il personale di questo Ministero utilizzato a norma dell'articolo 456 del decreto legislativo 297/94.

Al riguardo, sono in visione presso il servizio stenografia n. 3 prospetti contenenti i dati numerici relativi alle utilizzazioni di personale della scuola, per l'a.s. 1996/1997, rispettivamente presso Comunità terapeutiche, Università, Enti o Associazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GALLETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole. — Per sapere — premesso che:

nel 1995 il Governo italiano ha recepito in modo erroneo un regolamento comunitario prevedendo forti incentivi solo all'industria di trasformazione e disidratazione dell'erba medica, ignorando completamente i produttori agricoli e gli allevatori di bovini da latte e carne, e alterando il mercato nel settore degli affitti dei terreni agricoli, con gravi fenomeni di lievitazione dei prezzi;

il provvedimento ha indotto fenomeni di accaparramento di terreni da parte delle industrie, mentre gli allevatori hanno difficoltà a reperire superfici necessarie a produrre unità foraggere per il proprio bestiame, mentre i produttori di colture tradizionali di varie aree del Paese (come quelli della pianura bolognese, zona di produzione della patata tipica) non riescono a reggere la lievitazione degli affitti dei terreni agricoli con costi insostenibili per i bilanci aziendali —:

come e quando il Governo intenda porre rimedio a questo errato recepimento di un regolamento comunitario, promuovendo la revisione urgente della normativa. (4-13888)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La S.V. On.le ha segnalato l'erroneo recepimento del regolamento (CE) del Consiglio del 21 febbraio 1995 n. 603/95 e del regolamento della Commissione del 6 aprile 1995 n. 785/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) del 9 aprile 1996 n. 620/96, disciplinanti l'organizzazione comune dei mercati nel settore foraggi, lamentando la previsione di incentivi alla sola industria di trasformazione e disidratazione dell'erba medica, e la conseguente lievitazione degli affitti delle superfici necessarie a produrre unità foraggiere per i bovini da latte e da carne.

A riguardo si rappresenta che i regolamenti in parola sono stati in realtà puntualmente trasposti nelle circolari ministeriali D/351 del 29 marzo 1995 e D/233 del 5 marzo 1995, realizzando l'obiettivo primario della normativa che si concreta nel favorire, non già le imprese di trasformazione, bensì l'approvvigionamento di materie proteiche di alto valore biologico.

Tale obiettivo si raggiunge necessariamente attraverso l'erogazione di un aiuto, peraltro di accesso generale nel rispetto delle condizioni richieste dai regolamenti, pari a 68,83 ECU/tonn. per i prodotti disidratati e 38,64 ECU/tonn. per quelli essiccati al sole e macinati — nel limite massimo di quantità beneficiabili per l'Italia rispettivamente di 523.000 e 162.000 tonnellate — che tenga conto e dei costi della trasformazione delle materie prime e della garanzia di prezzo assicurata ai produttori agricoli.

Per quanto riguarda il problema della lievitazione degli affitti, allo stato pare rientrare nel normale meccanismo di determinazione del prezzo sulla base della domanda e dell'offerta.

Si assicura comunque la massima attenzione e lo studio di possibili interventi nel caso in cui l'alterazione fosse tale da non essere in alcun modo giustificata dalle leggi del mercato.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei*

beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:

in data 12 novembre 1997 si è riunito presso la sede dell'ente lirico di Verona il collegio dei revisori dei conti;

in tale riunione il collegio dei revisori dei conti ha rilevato una « situazione di grave sofferenza in cui versa l'ente, aggravata dal fatto che sono stati impegnati i proventi di biglietteria di competenza di esercizio futuro. Alla data del 12 novembre 1997 viene segnalata una flessione rispetto alla previsione del 6,41 per cento. Per quanto riguarda la situazione degli incassi relativi alla stagione 1998 in raffronto con lo stesso periodo del 1997 la flessione è del -16 per cento »;

« la mancanza di liquidità ha costretto l'ente a far ricorso ad anticipazioni di cassa — con accollo dei relativi oneri finanziari — per scongiurare la paralisi dell'ente »;

« l'accertamento anticipato degli incassi di biglietteria è soltanto la conseguenza di una scelta che porta ad assicurarsi ancor prima della stagione una gran fetta di spettatori... Nella situazione attuale si è di fronte ad una doppia emergenza: a) disavanzo da ripianare; b) minore disponibilità di introiti da biglietteria »;

« stante quanto precede, il bilancio 1998 non potrà che essere caratterizzato da drastiche situazioni di spesa, nonché da un piano di recupero del disavanzo... si richiama l'attenzione dell'ente sulla circostanza che, condizione necessaria ed indispensabile per l'attendibilità delle entrate, è che le stesse abbiano il requisito della legittimazione alla loro iscrizione, in mancanza della quale il collegio non potrà che esprimere un giudizio negativo per l'approvazione del documento previsionale... »;

« ...da articoli di stampa e da locandine in distribuzione è emerso che il sovrintendente è legato all'ente da un contratto il cui impegno non dovrebbe consentirgli attività diverse di qualsiasi tipo; attività che potrebbero distoglierlo dal-

l'esercizio delle funzioni derivanti dal mandato accettato e che non possono in alcun modo essere trasferite o delegate. Poiché è indubbio che dedicarsi ad attività di regie comporta inevitabilmente impegno ed impiego di tempo, il collegio ritiene che, sulla questione, debba essere acquisito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato —:

vista la gravità e la pericolosità dei rilievi effettuati dal collegio dei revisori dei conti, quali iniziative intendano intraprendere per mettere fine alla gestione inaccettabile del Sovrintendente più volte sottolineata dall'interrogante, gestione che pone a grave rischio la trasformazione dell'ente a fondazione visto il grande sperpero di denaro pubblico;

Se non intendano procedere ad un rapido commissariamento dell'ente per trattare in modo adeguato i lavoratori ed il comune di Verona ormai paralizzati da una totale incomunicabilità con la dirigenza attuale. (4-14317)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Le circostanze riferite dall'interrogante rispecchiano sostanzialmente quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente con il verbale n. 279 del 12 novembre 1997.

In effetti, è stata evidenziata una flessione dell'ordine del 16 per cento dei proventi di biglietteria di competenza dell'esercizio 1998, rispetto ai proventi incassati nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale flessione di introiti ha accentuato ovviamente la mancanza di liquidità, sicché l'ente si è trovato nella necessità di richiedere l'autorizzazione a ricorrere ad anticipazione bancaria per fronteggiare le necessità di cassa conseguenti, la quale è stata concessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312 nel limite di lire 3.150 milioni, somma corrispondente ai crediti di competenza 1997. Sicché il maggior onere a carico del bilancio è limitato agli interessi passivi conseguenti all'operazione bancaria in argomento.

Quanto al bilancio 1998 il Collegio, visto l'andamento deficitario della gestione 1997, ha evidenziato la necessità che nell'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa fosse perseguito l'obiettivo dell'effettivo pareggio fornendo al riguardo opportune indicazioni.

Vi è da sottolineare che gli organi dell'Ente, ben consapevoli della situazione, hanno impostato e deliberato in data 24 febbraio c.a. il bilancio di previsione 1998, sul quale si è espresso favorevolmente lo stesso organo interno di riscontro, che contempla, fra l'altro, una drastica riduzione delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, pur nell'invarianza del livello produttivo della parte più rilevante dell'attività, costituita dalla stagione areniana.

Avendo l'Ente dimostrato, per atti concreti, segni di inversione di tendenza nella programmazione della gestione, si reputa che non sussistano motivi per procedere al commissariamento, peraltro proprio nel delicato momento della trasformazione in Fondazione, che avverrà a breve scadenza sulla base sia del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 sia dell'emanando decreto legislativo in attuazione dell'articolo 11, c.1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Per quanto concerne, infine, l'attività registica del Sovrintendente, il problema già sollevato dai revisori e noto alla Amministrazione vigilante, appare superato sin dal 1993, allorché venne ritenuto che il munus del Sovrintendente di ente lirico confligge con incarichi di regia, se retribuiti, espletati presso il medesimo ente di incardinamento, per evidente confusione dei ruoli che in tal caso si verrebbe a generare, ma tollera — così come del resto riconosciuto dalla Corte dei Conti in sede di relazione 1992 — la gestione di rapporti professionali esterni, purché, ovviamente, senza detrimento alcuno per l'ordinato adempimento dell'ufficio principale.

D'altronde in tal senso prevedeva il contratto stipulato a suo tempo tra Sovrintendente e l'Arena. Aggiungasi infine che la legge stabilisce sinanco per il personale di-

pendente la possibilità di rapporti professionali esterni previa autorizzazione.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

GIULIETTI e RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 9 dicembre 1993, n. 581, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha adottato il regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi televisivi e offerte al pubblico;

tale regolamento stabilisce che tutti i messaggi pubblicitari — comprese le cosiddette « telepromozioni » — sono soggetti agli stessi limiti giornalieri ed orari stabiliti per gli *spot*;

da parte di alcuni operatori del settore televisivo e pubblicitario è stato presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'annullamento di tale regolamento;

il Tar del Lazio ha negato la sospensione dell'efficacia del provvedimento richiesta dalle parti ricorrenti;

il Tar del Lazio non è ancora pervenuto alla decisione sul ricorso avverso il regolamento —:

se sia a conoscenza che le reti nazionali, private in molti casi, non rispettano i limiti stabiliti dal regolamento, quasi che esso non fosse ancora pienamente in vigore, soprattutto per quanto riguarda i limiti orari delle « telepromozioni »;

se il Garante per la radiodiffusione e l'editoria abbia segnalato le violazioni del regolamento o, in caso contrario, quali iniziative intenda assumere per ottenere che il Garante verifichi se esistano tali violazioni e che adotti, in caso esistano, i provvedimenti di sua competenza;

se non ritenga opportuno predisporre gli strumenti di accertamento più idonei per il regolare controllo del rispetto dei limiti pubblicitari da parte dei concessio-

nari pubblici e privati, in assenza del quale la normativa esistente viene privata di ogni portata concreta, con danni enormi sia per le altre componenti del sistema televisivo, sia per gli altri media ed in particolare per la stampa. (4-04162)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la materia concernente i messaggi pubblicitari è disciplinata dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 che, all'articolo 8, comma 6, stabilisce le condizioni ed i limiti relativi alla trasmissione dei predetti messaggi mentre al comma 15 prevede che i programmi sponsorizzati debbono essere considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi.*

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 è stato, peraltro, emanato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1992, n. 483, il regolamento recante norme in materia di sponsorizzazioni e offerte al pubblico che ha disciplinato per la prima volta, dettagliatamente, le forme atipiche di pubblicità tra cui rientrano appunto le vendite al pubblico e le telepromozioni.

Attraverso il citato testo regolamentare si è cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra gli interessi dei telespettatori, dei pubblicitari, delle emittenti e dei consumatori in genere.

Occorre peraltro precisare che è attualmente in corso uno schema di regolamento per modificare il predetto decreto ministeriale 581/1993 nel senso indicato dall'articolo 1, comma 20 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Il citato comma prevede in particolare che le sponsorizzazioni di programmi televisivi diffusi da concessionari di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi mediante segnali acustici e visivi, accompagnati dalla citazione del nome del marchio dello sponsor e di tutte le forme consentite dalla direttiva 89/553/CEE.

Il compito di accertare eventuali casi di inosservanza della normativa prevista dalla legge 223/90 spetta all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che si avvale per i rilevamenti e la registrazione sistematica dei dati necessari all'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di pubblicità di una propria organizzazione permanente istituita con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231: come è noto, al Garante subentrerà a breve l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e degli affari regionali, dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

ormai da molti anni si attende una legge di riforma degli enti lirici e sinfonici, sin qui regolamentati dalla legge n. 800 del 1967;

nelle more di questa riforma, negli enti lirici e sinfonici si è venuta a creare una situazione di confusione ed assenza della certezza del diritto;

si sono stabilizzate realtà ai limiti della legge;

gli enti lirici gravano per cifre non indifferenti sul bilancio dello Stato;

in previsione della trasformazione degli enti lirici in fondazioni, si stanno compiendo atti di arbitrio gestionale e di scorrettezze amministrative —:

se risponda al vero che al teatro dell'opera di Roma sia in atto una manovra per snaturare l'assetto del personale attraverso un atto di riorganizzazione che non è identificabile con il « Regolamento organico del personale » di cui alla legge n. 800 del 1967, ma è, ad avviso degli interroganti, semplicemente la codifica-

zione delle situazioni personali di privilegio e vantaggio ottenuti contro la legge e a danno di altri lavoratori, in totale spregio dei rilievi e delle osservazioni del dipartimento spettacolo, vigilante per legge;

se siano stati svolti accertamenti sulla reale situazione del personale ed in particolare sulla corrispondenza reale tra i compiti svolti e l'inquadramento del personale stesso, visto che: a) il ministero della funzione pubblica e degli affari regionali, non essendo in grado di decifrare i complessi meccanismi attraverso i quali si erano costruite le carriere, aveva addirittura suggerito di annullare tutte le ultime (all'epoca, 1994) promozioni per rivedere dalla base gli inquadramenti spettanti al personale, cosa che l'ente provide a fare annullando ben 301 passaggi di livello; b) il dipartimento per lo spettacolo chiese, e mai ottenne, le motivazioni dei reinquadramenti e delle esclusioni; c) da parte del ministero per il turismo e lo spettacolo, oggi disciolto, ma attivo nella sua continuità attraverso il dipartimento dello spettacolo, non si cessò mai di evidenziare l'inesistenza di un regolamento organico di riferimento a cui far capo per definire le posizioni del personale dell'opera;

è necessario giungere ad una chiarezza senza equivoci sulla situazione dell'ente in vista della legge di riordino della materia, e approfondire il quadro interno all'ente partendo dalle posizioni più emergenti per scendere verso i livelli di minor rilevanza;

se non intendano disporre un accertamento attraverso gli strumenti più opportuni, per verificare la posizione del segretario generale dell'Ente il quale, secondo informazioni in possesso dell'interrogante ed altre riportate dalla stampa, non avrebbe mai vinto il necessario concorso per quella carica ma, *sic et simpliciter*, si sarebbe trasformato da direttore amministrativo a segretario generale, grazie ad una delibera del consiglio di amministrazione mai approvata dall'organo vigilante, e successivamente confermata, non sulla base di quale valutazione di

legittimità, dallo stesso responsabile dell'organo vigilante nella veste di commissario dell'Opera, con la palese incongruenza che tutta la delibera relativa alla riorganizzazione interna del personale sarebbe stata invalida, eccezione fatta per il comma relativo alla figura del segretario generale per la quale, paradossalmente, quella stessa delibera prevedeva il concorso nazionale, e che la stessa delibera del commissario, « vigilante » ma non troppo, non sarebbe stata approvata dallo stesso nel suo ruolo ministeriale;

considerato anche che al vertice del Teatro dell'Opera, negli ultimi quindici anni, si sono succeduti molti tra sovrintendenti e commissari, mentre la persona che ricopre l'incarico di segretario generale, sembrava rappresentare la continuità gestionale dell'Ente, se non intendano fuggire ogni dubbio circa il fatto che l'equivoco ingeneratosi tra la discontinuità degli organi di gestione e la presenza costante della figura del segretario generale, il quale ha lasciato intendere di essere vincitore di concorso (« ...le attribuzioni a me conferite...a seguito di pubblico concorso nazionale... »; lettera al signor Vidusso del 9 marzo 1995 per conoscenza al commissario straordinario) abbia potuto influire negativamente su tutta la storia gestionale dell'ente, con il rinvio, per oltre quindici anni, dell'adempimento di legge relativo al regolamento organico, che ha consentito equivoci e clientelismi nell'affidamento di ruoli e responsabilità, sino a giungere alla attuale situazione di *empasse* che si vorrebbe concludere con l'ennesimo pasticcio di una riorganizzazione interna dell'Ente, che nulla ha a che vedere con il suddetto regolamento organico previsto dalla legge n. 800 del 1967, ma è chiaramente basato su presupposti falsi come la promozione a posti di responsabilità di personaggi già reinquadrati in base a false valutazioni della commissione esterna. (4-09829)

RISPOSTA. — *L'interrogazione all'oggetto ricalca, perfettamente nella sostanza e quasi nella lettera, l'interrogazione n. 4-11894 dello stesso Onorevole interrogante, alla*

quale è stata fornita risposta con nota n. 85PCM/GA/2/ 146 del 6 dicembre u.s.

Giova, peraltro, nuovamente sottolineare che la materia complessiva dell'assetto funzionale del personale dipendente del Teatro dell'opera di Roma è stata affrontata da questa Amministrazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, per mezzo di decreto 14/7/1997, approvativo dell'Ordinamento dei Servizi e del Personale, atto adottato a seguito di apposita Conferenza di Servizi cui ha preso parte anche il Dipartimento della Funzione Pubblica — UOPA.

Fermo restando, per ciò che concerne la questione dei 92 reinquadramenti, quanto rappresentato con la citata nota n. 685PCM/GA/2/146 del 6/12/1997, l'incertezza normativa antecedentemente imputabile alla gestione del personale del Teatro, è stata quindi superata con tale preciso quadro di riferimento.

Per quanto attiene, infine, alla figura del Segretario Generale, si rinvia alla nota del 6/12/1997 con la quale è stata fornita risposta all'interrogazione n. 4-11894.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

LENTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

si ha notizia che sarebbe in corso di approvazione un decreto interministeriale (in esecuzione dell'articolo 1 comma 70, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996), il quale fissa le norme per la revisione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 1997-1998;

in tale decreto verrebbero considerati montani i comuni al di sopra di 600 metri sul livello del mare (Italia settentrionale e centrale) e al di sopra di 700 metri sul livello del mare (Italia meridionale e insulare);

tale disposizione contrasta, a parere dell'interrogante, con lo spirito e la sostanza della legge n. 97 del 1994, cosiddetta « sulla montagna », poiché considera

di fatto come « non montani » molti comuni che fanno parte, appunto, di comunità montane e che sono montani in quanto riconoscibili e riconosciuti come tali per morfologia, orografia, situazione socio-ambientale del proprio attuale consistere —:

non intendano intervenire perché il contenuto del decreto emanando sia conforme alle leggi esistenti, ed allo spirito anche della legge finanziaria per il 1997 che, nello stesso articolo e comma, prevede una « somma » di fattori sulla razionalizzazione della rete scolastica, dal momento che, di fatto, quelle altitudini, così come fissate, ma correggibili, come riferiscono notizie e bozze circolanti, più che razionalizzare impoverirebbero davvero la maggior parte dei comuni italiani che sono, come si sa, più montani che di pianura.

(4-07305)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Tutta la materia relativa alla riorganizzazione della rete scolastica, alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici, compreso l'organico funzionale dei circoli didattici, è stata per l'anno scolastico 1997/98 rivista, integrata e modificata, in ottemperanza alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, contenute nella legge 662/96 di accompagnamento alla legge finanziaria 1997 — nella quale, per la prima volta, sono stati esplicitamente indicati gli obiettivi da perseguire — ed in particolare al D.I. n. 176 del 15.3.1997 registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 1997 che conteneva la normativa generale sulla razionalizzazione e stabiliva, per ciascuna provincia, il numero delle istituzioni scolastiche da sopprimere con decorrenza 1.9.97.

Nella manovra finanziaria per il triennio 1997/1999 venivano quantificati espressamente i risparmi da effettuare nella scuola e indicati gli interventi da realizzare a tal fine.

Per il 1997 era stato previsto un risparmio di lire 400 miliardi dei quali 80 provenienti dalla riorganizzazione della rete scolastica.

In attuazione a tali adempimenti era stata inviata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per il necessario parere ed ai Provveditori agli Studi, ai quali competeva dal predetto anno di adottare i relativi provvedimenti, una prima bozza di decreto interministeriale.

Sulla base delle osservazioni espresse dalla suddetta conferenza dell'ANCI, dell'U.P.I., dell'UNCEM e dei Provveditori agli Studi, era stata preparata una nuova bozza di decreto recante maggiori spazi di flessibilità.

Le misure di riorganizzazione della rete scolastica ivi previste sono state, comunque, volte a garantire le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico in relazione all'età degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate e hanno tenuto nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna, delle piccole isole nonché le necessità delle zone con elevati tassi di dispersione scolastica.

È stata assicurata la presenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola in ogni ambito territoriale previamente delimitato in maniera differenziata per ciascun grado d'istruzione, sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio.

È stata prevista inoltre la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media non soltanto nei comuni montani, classificati come tali dell'articolo 1 comma 3 della legge 31.1.1994 n. 97, e aventi meno di cinquemila abitanti, ma anche nelle piccole isole, nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche, nonché nei comuni situati in zone territoriali anche più densamente popolate ma caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile e infine, ove necessario, è stata consentita la costituzione di tali istituti anche nelle zone suburbane delle grandi città.

In sede di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche i Provveditorati agli Studi hanno tenuto conto delle specifiche carat-

teristiche del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, della distanza da scuole vicini, delle vie di comunicazione e della sostenibilità dei tempi di percorrenza in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuola ed hanno accertato preventivamente la possibilità, per gli allievi, di frequentare altre scuole con particolare riguardo agli allievi portatori di handicap.

Il decreto precedentemente menzionato conteneva, per ciascuna provincia, valori indicativi sul numero degli istituti da aggregare o fondere e di sedi scolastiche da sopprimere, consentendo limitati scostamenti dagli obiettivi indicati e interventi compensativi tra i diversi gradi di scuole. Per le soppressioni di insediamenti scolastici, in particolare, è stata prevista, inoltre, la graduale attuazione dei provvedimenti nell'arco del triennio 1997/1999.

Competeva comunque ai singoli Provveditori agli Studi, nel rispetto degli obiettivi fissati, adottare equilibrati provvedimenti di riorganizzazione previ accordi di programma con i vari enti territoriali interessati e sulla base delle proposte avanzate dagli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche interessate.

Ovviamente la possibilità di raggiungere intese con gli Enti locali era subordinata alla disponibilità degli stessi enti ad associarsi o consorziarsi tra loro nella prospettiva di soluzioni equilibrate che tenessero conto delle esigenze del territorio ma anche delle finalità della Legge 662/1996.

Rilevante, inoltre, è stata l'innovazione introdotta circa il parere vincolante del Consiglio Scolastico Provinciale in merito all'ordine di priorità degli interventi da adottare.

Giova infine precisare che al di là delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, richieste dalla legge finanziaria, i provvedimenti in parola sono stati finalizzati alla definizione di istituzioni scolastiche con assetti organizzativi stabili nel tempo ed atti ad acquisire, in conformità di quanto previsto dalla legge 15.3.1997 n. 59 (Bassanini), quanto prima l'autonomia didattica e organizzativa al fine di conseguire adeguati livelli qualitativi del servizio scolastico.

Al riguardo si ritiene di dover sottolineare che, in conformità a quanto previsto dalla manovra finanziaria, il decreto recante disposizioni sulla determinazione degli organici prevede il consolidamento per tre anni dell'organico relativo all'anno scolastico 1997/1998.

Ciò comporterà per il futuro, in conseguenza dell'ulteriore calo demografico previsto per gli anni scolastici successivi al 1997/1998, che gli esuberanti che verranno a crearsi potranno essere destinati ad interventi di miglioramento qualitativo dell'attività didattica.

In tale direzione muovono anche alcuni provvedimenti quali: la riduzione del numero massimo di alunni consentito per classe, che, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, è previsto in misura di 28 allievi per l'anno scolastico 1997/1998 (anziché n. 29) e di n. 27 per l'anno successivo e, per quanto riguarda la scuola media, in misura di n. 25 alunni per classe relativamente all'anno scolastico 1998/1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:

se siano a conoscenza che la regione Lazio ha aperto una propria sede di rappresentanza a Bruxelles;

quanto sia il costo complessivo per il mantenimento di tale sede, compreso mantenimento personale e spese varie;

se altre regioni abbiano aperto sedi di rappresentanza a Bruxelles;

se il Governo, che chiede sacrifici ai cittadini, possa ammettere che si spendano svariati milioni per consentire questa assurda « melagomania » delle regioni, che determina un'inaccettabile dissipazione di pubblico denaro;

quali interventi il Governo intenda assumere per dare ordine alla spesa delle

regioni e imporre una linea di severità, di correttezza e di onestà. (4-03467)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che il Governo è a conoscenza dell'apertura di una propria sede di collegamento operativo a Bruxelles da parte della Regione Lazio.*

Al riguardo si evidenzia che tale possibilità è prevista da una legge statale (legge 52/1996 articolo 58) e che le spese di mantenimento gravano interamente sul bilancio della Regione, spese che a giudizio della Regione stessa, sentita in merito, sono soggette a rigida compressione.

Ciò premesso, si rappresenta che, poiché quanto richiesto nell'atto parlamentare in questione riguarda scelte proprie di enti ad autonomia costituzionalmente garantita, il Governo non può sindacare tali scelte senza correre il rischio di invadere la competenza degli enti stessi.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

MANZIONE, GALATI e FABRIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

nell'ambito dell'Isef di Napoli pare siano stati assegnati, senza alcuna « trasparenza », contratti di insegnamento per l'anno accademico 1996/1997 per le sezioni di Napoli e Potenza, sulla base di uno « pseudo - concorso », rispetto al quale non sono stati mai chiari né i criteri di valutazione, né i corrispondenti punteggi attribuiti, né la natura e composizione della commissione esaminatrice;

nel quadro di tale anomalo « indirizzo programmatico », pare siano stati favoriti candidati vicini ai vertici dell'istituto, con una caduta di immagine accademica facilmente intuibile;

non si comprende, poi, come faccia il professor Sabato Lombardi a conservare ancora, nonostante il commissariamento

ministeriale, le cariche di direttore e commissario regionale dell'opera universitaria, pur avendo già superato i settanta anni di età;

negli ultimi mesi, poi, pare sia stata messa in atto una capillare campagna di diffusione di un kit, « caldamente consigliato » a tutti gli studenti, comprendente materiale sportivo (tuta, t-shirt, body, costume e borse), tutto marchiato Isef Napoli, ad un « prezzo d'affezione » che supera le duecentocinquantamila lire;

tale situazione di pressione psicologica pare abbia creato forte disagio tra tutti i discenti, anche perché il kit in questione pare sia disponibile in un negozio di articoli sportivi nella zona di Fuorigrotta, a Napoli, collegato, a quanto sembra, ad una docente dell'istituto, non meglio identificata;

in questo clima di « malauniversità », pare si sia inserita, per la prima volta in Italia, anche la nomina di docenti « esercitatori » spesso privi di titoli particolari, impegnati nelle esercitazioni tecniche in cambio di robusti gettoni di presenza;

tale iniziativa pare sia stata realizzata anche con l'assenso del professor Sabato Lombardi —:

se rispondano al vero i gravi fatti denunciati in premessa;

se non sia il caso di intervenire rapidamente e tempestivamente con un'indagine amministrativa che faccia chiarezza su tutta la vicenda e che restituisca la necessaria dignità ed il necessario decoro ad un istituto che, anche quanto è dato apprendere dagli organi di informazione, ha perso negli ultimi mesi ogni credibilità. (4-08947)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Riguardo a quanto sostenuto dagli Onorevoli interroganti, e cioè che sono stati « senza alcuna trasparenza » assegnati contratti di insegnamento, per l'anno accade-

mico 1996/97, si fa presente che ciò non ha alcun fondamento.

Il Commissario Straordinario prof. Cocozza, nominato dal MURST, ha voluto personalmente seguire la procedura di conferimento dei contratti (pur in presenza della nota carenza normativa in materia a livello nazionale) con ciò dimostrando di attenersi ai principi di correttezza e trasparenza.

La procedura infatti si è svolta sulla base di tre momenti fondamentali: una attività istruttoria delle domande e dei titoli dei partecipanti ad opera di una Commissione, l'elaborazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla stipula del contratto con il soggetto reputato più idoneo allo svolgimento dell'attività di docenza, l'approvazione di tale graduatoria da parte del Consiglio Direttivo.

Solo successivamente il Direttore dell'Istituto ha potuto fare la richiesta al Commissario Straordinario della proposta per il conferimento dell'insegnamento.

Gli stessi organi di stampa e testate di livello nazionale (il Tempo di Napoli dell'8.2.97) hanno riconosciuto al prof. Cocozza la massima onestà nella conduzione del conferimento dei contratti d'insegnamento per l'anno accademico 1996-1997.

Il prof. Sabato Lombardi ricopre la carica di direttore presso l'ISEF di Napoli e, pur avendo compiuto il settantesimo anno di età, rimarrà in servizio fino al 31.10.98, avendo usufruito del beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro per un biennio ai sensi dell'articolo 16 della legge 503/92.

Per quanto riguarda l'acquisto del « kit » (materiale sportivo) la ditta Champion Team Uniforms di Campogalliano (MO) ha offerto, come ad altri ISEF italiani, i prezzi più vantaggiosi. Poiché l'Istituto non ha accettato di distribuire direttamente l'arredo agli studenti, la suddetta ditta ha provveduto a farlo attraverso un suo concessionario più vicino all'Istituto.

È pur vero che una insegnante dell'Istituto è comparsa nella ditta concessionaria della Champion, ma il rapporto ed il prezzo di vendita agli studenti (lire 180.000 il kit completo, di molto inferiore alla ven-

dita al pubblico) sono stati concordati direttamente con la Champion e prima della scelta del concessionario.

Infine, nei mesi di ottobre e novembre 1996 è stato conferito incarico a due ispettori ministeriali « di svolgere una scrupolosa indagine diretta ad accertare la veridicità dei gravi fatti che si sarebbero verificati nella gestione dell'Istituto, come denunciato da esponenti politici ed organi di stampa ».

Al termine di detta indagine gli ispettori hanno redatto una dettagliata relazione da cui è emerso che occorre trovare gli strumenti opportuni per avviare un periodo di normalizzazione dell'Istituto.

Per questo motivo è stata avviata e conclusa tempestivamente la procedura per la nomina del Direttore, prof. Lombardi, e del Commissario Straordinario che si occupasse della redazione del nuovo Statuto, della ricostituzione degli organi gestionali dell'Istituto, nonché dell'amministrazione pro-tempore dell'Ente, ivi compresi i contratti di docenza.

Poiché ad oggi nessun fatto ha posto in luce comprovate responsabilità di ordine penale, civile o amministrativo, non si ritiene di dover svolgere — a pochi mesi di distanza dalla precedente indagine — alcuna inchiesta amministrativa nei confronti dell'ISEF di Napoli.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

MANZONI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente poste italiane della provincia di Brindisi, secondo una denuncia fatta dalla organizzazione sindacale Ugl poste di Brindisi, verserebbe da tempo in una situazione di grave crisi funzionale e operativa divenuta ormai intollerabile e al limite del collasso, dovuta a carenze strutturali e di personale nonché ad una errata politica aziendale di risparmio economico;

sarebbero state soppresse, in maniera del tutto irrazionale e scriteriata, zone di

recapito nei paesi di Torre San Susanna, Latiano, Carovigno, Ostuni e Brindisi-Casale, provocandosi così un enorme e logorante carico di lavoro sull'esiguo personale esistente;

sempre secondo la denuncia dell'Ugl poste, gli impiegati addetti agli sportelli sarebbero costretti a lavorare ogni giorno oltre l'orario di obbligo senza percepire alcun compenso supplementare, ed ugualmente i portalettere subirebbero il peso di un eccessivo lavoro straordinario anche se, in questo caso, retribuito;

per di più, gli uffici dell'ente poste della provincia di Brindisi risulterebbero sprovvisti di modulistica, fotocopiatrici, sedie, poltrone, condizionatori d'aria, macchine accettazione raccomandate e bollatrici automatiche; carenze tutte che, oltre a rendere disagiata ed oltremodo difficoltoso il lavoro degli addetti, non consentono, come è evidente, l'erogazione di un adeguato e soddisfacente servizio di pubblica utilità —:

se non ritenga di dovere disporre con urgenza una indagine per verificare la fondatezza delle situazioni denunciate, e nella ipotesi di accertate carenze, di dovere, al fine di sopperire intanto alla insufficienza di personale, prendere in considerazione ipotesi di mobilità interna;

come, e con quali iniziative e provvedimenti intenda comunque assicurare funzionalità e operatività agli uffici dell'ente Poste italiane della provincia di Brindisi. (4-07442)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, allo scopo di migliorare lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese, nonché una diversa organizzazione del servizio di recapito che*

ha comportato una revisione della ripartizione territoriale della stessa.

Ciò posto, il medesimo ente ha precisato che la gestione del personale nell'ambito della filiale di Brindisi avviene ovviamente sempre nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria.

Pertanto, ha proseguito il ripetuto ente, atteso che il segretario provinciale della UGL ha partecipato agli incontri svoltisi in proposito ed ha approvato, siglandole, le scelte concordate perché ritenute le più adeguate per arrivare alla soluzione dei problemi della filiale, le censure rappresentate nell'atto parlamentare in esame non appaiono comprensibili né condivisibili.

Quanto all'orario di lavoro osservato dai dipendenti della citata filiale di Brindisi, l'ente ha comunicato che lo stesso è correlato alle esigenze del servizio ed in linea con le normative vigenti in materia; né risulta che alcun dipendente sia stato arbitrariamente trattenuto in servizio oltre l'orario d'obbligo o « costretto » ad effettuare lavoro supplementare non retribuito; anche le riferite notizie sulla carenza di modulistica — ha concluso l'ente — sono prive di fondamento mentre per quanto riguarda la fornitura delle apparecchiature elettroniche si è provveduto alla loro consegna ed è attualmente in fase di esecuzione il collegamento delle stesse alla rete.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per conoscere — premesso che:*

olio extravergine d'oliva proveniente dalla Tunisia e confezionato nel nostro Paese risulta esportato in paesi extracomunitari come prodotto italiano;

tale commercializzazione, oltre a costituire un pregiudizio per i nostri produttori, potrebbe verosimilmente causare, in ragione delle differenze organolettiche dell'olio tunisino rispetto a quello nazionale, una disaffezione dei consumatori con con-

seguinte diminuzione della domanda di olio extravergine genuinamente italiano, con ulteriore grave danno economico e di credibilità dell'intero comparto oleario —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per inibire tale procedura commerciale, che costituisce una frode nei confronti dei consumatori extracomunitari, compresi i numerosi italiani tratti in inganno da una etichettatura mendace.

(4-06982)

RISPOSTA. — *Proprio per evitare il prodursi di fenomeni come quello segnalato dalla S.V. On.le il Governo ha assunto una serie di iniziative sia in sede internazionale (C.O.I. — Comitato Oleicolo Internazionale) che in sede europea ed ha recentemente approvato un disegno di legge che disciplina in modo più rigoroso la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine di oliva, a tutela della produzione nazionale.*

In particolare è disposto il divieto di vendita e commercializzazione dei predetti oli con l'etichettatura «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» e «made in Italy» se l'intero ciclo di produzione e imbottigliamento non si è svolto nel territorio nazionale.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, Sergio Cecotti, dopo aver partecipato, assieme ai suoi assessori leghisti, alla manifestazione di Venezia di domenica 15 settembre 1996, che ha visto la proclamazione dell'«indipendenza» della cosiddetta «Padania», ha rilasciato un'intervista nella quale ribadisce l'ultimatum allo Stato italiano: o separazione consensuale entro un anno o il ricorso all'uso della forza;

a seguito della gravissima situazione politica che si è determinata nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, alcuni consiglieri, tra le iniziative possibili, hanno

scelto la strada istituzionale e si sono recati in delegazione dal commissario del Governo per illustrare la situazione e per chiedere, ai sensi degli articoli 22 e 23 dello statuto della regione, che si faccia interpretare presso il Governo affinché il Presidente del consiglio regionale venga invitato a sostituire il Presidente e la giunta regionale;

le argomentazioni che motivano la richiesta rivolta al commissario del Governo appaiono quantomai fondate —:

se sia a conoscenza della sopraccennata situazione e se non ritenga necessario intervenire, con provvedimento motivato, per invitare il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia a sostituire il presidente e la giunta regionale.

(4-03315)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto ispettivo in oggetto, si ricorda che a norma dell'articolo 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Regionale riguardano il caso in cui il Consesso in parola compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge, nonché quando non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni di legge.*

Solo in questa ultima fattispecie è previsto che il Commissario del Governo operi quale tramite dell'invito rivolto dal Governo al Consiglio.

Come è noto, degli stessi fatti esposti dalla S.V., la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ha vissuto una grave crisi politica che è culminata, con le dimissioni del Presidente, rassegnate in data 11 novembre 1996. Ciò ha precluso ogni valutazione del Governo ai sensi dell'articolo 22, dello Statuto in relazione ai fatti medesimi.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il ministero della pubblica istruzione ha recentemente varato, con il « programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000 », il piano per l'informatizzazione delle scuole italiane, per una cifra di ben mille miliardi;

in merito al citato progetto l'interrogante, per avere chiarezza, in data 9 luglio 1996 aveva già provveduto a presentare un atto ispettivo;

con circolare n. 282 del 24 aprile 1997, inviata dal ministero, sono state impartite le istruzioni relative all'applicazione del piano citato;

se le scuole dovessero eseguire le istruzioni impartite con la circolare in questione, le stesse verrebbero dotate di attrezzature informatiche quanto mai obsolete;

per queste attrezzature obsolete, reperibili sul mercato dell'usato a cifre di poco superiore al milione, la spesa è invece di ben 3,5 milioni di lire a macchina;

il sistema *Data Broadcasting*, consigliato dal ministero per la ricezione di dati trasmessi via etere, è prodotto soltanto da Ibm e Olivetti, ditte ben note al ministero stesso;

le scuole che riescono ad ottenere i finanziamenti per l'informatizzazione sono sempre le stesse, come pure le società di *software* e *hardware* che provvedono alle forniture —:

se non ritenga utile effettuare un adeguato intervento per rivedere i contenuti della circolare n. 282 del 1997 e per evitare che le scuole italiane vengano attrezzate con sistemi da rottamazione.

(4-11333)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si premette che il Programma di sviluppo delle tecnologie multimediali è stato attivato da questo Ministero per porre tutte le istituzioni scolastiche in condizione di elevare la qualità dei*

processi formativi attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e delle tecnologie multimediali.

Per l'acquisto di tali apparecchiature, infatti, le scuole in Piena autonomia fanno le loro scelte attivando le usuali procedure previste per l'acquisto dei materiali didattici (richiesta di almeno tre offerte, scelta della soluzione migliore, ecc).

Non sono dunque adottate né previste acquisizioni dirette di hardware e di software presso società private da parte del Ministero che si è solo limitato, mediante un allegato tecnico alla circolare n. 282 del 27.4.1997, a dare indicazioni di tipo generale sugli standard e sui criteri metodologici di progettazione degli assetti tecnologici in relazione alle scelte didattiche.

Per quanto riguarda poi il sistema Data Broadcasting il medesimo è stato indicato alle scuole come sistema aggiuntivo e non sostitutivo alla connessione Internet che costituisce lo standard principale e che fornisce la necessaria interattività.

Ciò che le scuole debbono fare per la ricezione di questo sistema è acquistare le specifiche schede ed inserirle in qualsiasi Personal Computer Intel compatibile, di qualsiasi marca, anche di vecchia generazione, collegandole poi ad una antenna tramite la quale riceveranno i messaggi forniti dal Ministero o trasmessi dalla RAI.

Solo le macchine APPLE non erano compatibili con le schede Data Broadcasting disponibili ma risulta che tale società sta provvedendo a superare l'ostacolo.

Una moderna applicazione del Data Broadcasting consiste nella trasmissione di pagine WEB (quelle che costituiscono il mondo INTERNET) permettendo di trasferire un elevato numero di immagini a tutti gli utenti, a costi infinitamente più bassi di quanto si avrebbe utilizzando il tradizionale sistema via cavo.

La scuola deve unicamente acquisire la scheda, la cui spesa è di poche centinaia di migliaia di lire, e possedere l'antenna che è comunque necessaria indipendentemente dal Data Broadcasting per la ricezione dei segnali TV che fanno parte della multimedialità e che consentiranno di accedere ad altri servizi.

Si calcola che la spesa che le scuole sosterranno per attivare tale sistema debba essere al di sotto dell'1 per cento della spesa complessiva relativa alle attrezzature multimediali.

I vantaggi economici di questo canale alternativo a basso costo saranno considerevoli tenuto conto anche che per le spedizioni postali dei pubblici uffici sono venuti meno i benefici della franchigia.

Il medesimo sistema potrà anche essere utilizzato per usi didattici in quanto è possibile trasmettere qualsiasi tipo di file (testi, dati, programmi) e quindi anche documentazione e materiale didattico.

- Il piano per la multimedialità prevede un progressivo addestramento dei docenti alla preparazione di lezioni con le nuove tecnologie; è necessario quindi nel breve e medio periodo poter fornire, come supporto, esempi di lezioni del tutto o in parte confezionate e materiale grezzo ma già selezionato per evitare le difficoltà operative di reperimento di immagini sulla rete INTERNET o su un server appositamente dedicato. Non è infatti proponibile una « navigazione a vista » su INTERNET alla ricerca di informazioni didatticamente interessanti senza una consolidata esperienza didattica con le nuove tecnologie. Qualora a questo fine si utilizzasse il sistema via cavo ed un server dedicato, nelle ore di punta le richieste provenienti dalle 15.000 istituzioni scolastiche farebbero lievitare i tempi di risposta ed i relativi costi a livelli eccessivi. È necessario infatti ricordare che per le scuole che si trovano in distretti telefonici non serviti da un « INTERNET provider » il collegamento per via telefonica avverrebbe con la tariffa della teleselezione. L'uso del Data Broadcasting risponde quindi a principi di economicità, in quanto le scuole non devono sopportare costi telefonici; rapidità per la contemporaneità di trasmissione e ricezione dei dati; miglioramento dell'addestramento dei docenti, poiché è possibile fornirli di tutti quei supporti la cui conoscenza e reperimento, da parte del singolo, appaiono improbabili; uniforme trattamento di tutte le istituzioni scolastiche prescindendo dalla loro collocazione sul territorio.

Si ribadisce comunque che tutte le scuole avranno anche il collegamento in Internet.

Poiché le schede Data Broadcasting non sono comuni come le altre attrezzature multimediali il Ministero, per permettere alle scuole di reperire tale materiale, nell'allegato tecnico alla circolare 282/97 ha dato le indicazioni necessarie limitandosi ad illustrare la situazione di fatto così come è stata resa nota dalla RAI al Ministero stesso e cioè che al momento soltanto due società forniscono le schede: IBM e OLIVETTI.

Ove nel futuro altre società decideranno di fornire schede equivalenti non si mancherà di informare al riguardo le istituzioni scolastiche.

Si ribadisce comunque che ciò non costituisce alcun vincolo per le scuole riguardo alla scelta della marca delle attrezzature da acquistare.

Il Ministero ha consultato le due società che attualmente forniscono tale materiale le quali hanno comunicato i prezzi di particolare favore per le scuole.

Ciò è stato reso noto alle istituzioni scolastiche al fine di evitare che le medesime si trovassero ad accettare eventuali richieste di prezzo meno vantaggiose tenuto conto che non tutti i venditori di materiale informatico sono necessariamente informati degli sconti speciali per le scuole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, varato per l'anno scolastico 1997-1998, ha deliberato la trasformazione, con perdita di autonomia, dell'istituto d'arte di Fano in sezione staccata dell'istituto professionale « Volta » della stessa città;

l'istituto d'arte « Apolloni » di Fano, oltre ad essere uno dei più antichi della regione, può vantare alcune sezioni e corsi di specializzazione unici per qualità argo-

menti e, pertanto, la perdita della sua autonomia rappresenta un rilevante problema per la città;

l'istituto d'arte « Apolloni », per l'alta specializzazione raggiunta, soddisfa le esigenze culturali di un bacino di utenza assai vasto — vallata del Metauro e del Cesano — nonché di studenti provenienti al di fuori della provincia;

il citato istituto d'arte ha ricevuto da sempre importanti riconoscimenti a livello nazionale per l'impegno e la professionalità raggiunta dagli allievi nei vari corsi di specializzazione;

il decreto di trasformazione dell'istituto d'arte sta creando gravi preoccupazioni per studenti e genitori;

la trasformazione citata viola il disposto di cui all'articolo 412 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in quanto il preside dell'istituto professionale « Volta » di Fano non è in possesso del titolo specifico a Preside degli istituti d'arte —

quali urgenti provvedimenti intenda attuare per rivisitare il piano di razionalizzazione predisposto dal provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, in particolare, per ripristinare l'autonomia dell'istituto statale d'arte « Apolloni » di Fano.

(4-11782)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno ha disposto l'aggregazione dell'Istituto d'Arte « A. Apolloni » di Fano (16 classi) all'Istituto Professionale « A. Volta » della stessa città (31 classi) assumendo la denominazione di Istituto Statale d'Arte « A. Apolloni » sezione staccata pendente dall'Istituto Professionale Industria e Artigianato « Volta » di Fano.

Nell'ambito della provincia altri istituti di istruzione secondaria di II grado risultavano sottodimensionati:

Istituto d'Arte « Apolloni » di Fano (16 classi) + Istituto d'Arte di Cagli (5 classi);

Istituto Professionale « Volta » di Fano (21 classi) + IPSIA di Cagli (6 classi);

Istituto Tecnico « Celli » di Cagli (11 classi).

Per le esigenze di polarizzazione unitaria del comprensorio di Cagli distante da Fano 50 Km, le Amministrazioni locali ed il Distretto Scolastico hanno evidenziato la necessità di una presidenza unitaria sul territorio: si è così determinata una aggregazione territoriale comprendente l'ITC « Celli », l'IPSIA e l'istituto d'Arte, tutti dello stesso Comune.

Il Preside dell'Istituto Professionale di Cagli non assume l'incarico di capo dell'Istituto d'Arte non essendo più quest'ultimo un istituto autonomo ma una sezione staccata con tutte le funzioni amministrative che le competono, l'organico del personale docente rimane distinto da quello dell'IPSIA, come pure i finanziamenti per le spese di funzionamento amministrativo-didattico, amministrativamente dipenderà dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica ed il diploma di maturità che rilascerà avrà la denominazione di Diploma di Maturità d'Arte Applicata.

Nell'istituto d'Arte, evidentemente sottodimensionato, in sede di organico di fatto si è verificato un ulteriore calo di presenze che avrebbe portato ad una maggiore diminuzione di classi e non è possibile inoltre qualificarlo come Istituto Unico nella provincia in quanto esistono a Pesaro e Urbino altri due istituti analoghi, né le sperimentazioni come il Progetto Michelangelo possono valere ad individuarlo in tal senso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NICCOLINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, professor Sergio Cecotti, iscritto alla lega nord del Friuli, ha partecipato alla manifestazione veneziana del 15 settembre 1996 per la cosiddetta « proclamazione della Repubblica indipendente della Padania »;

il suddetto esponente regionale ha entusiasticamente aderito alla cosiddetta

« nuova Costituzione » ed ha applaudito l'ammaina bandiera del tricolore italiano e il successivo alzabandiera del vessillo della cosiddetta « nuova Repubblica »;

i comportamenti del suddetto esponente regionale del Friuli-Venezia Giulia evidenziano una violazione del giuramento da lui effettuato al momento dell'insediamento nelle cariche di alta responsabilità nei confronti della popolazione di quella regione —:

se non ravveda nella gravità di questo comportamento motivi sufficienti per ritenere delegittimato l'intero consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente si possa provvedere al suo scioglimento, come già richiesto anche da gran parte degli stessi consiglieri regionali, che hanno presentato un'ampia documentazione al prefetto di Trieste. (4-03364)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto ispettivo in oggetto, si ricorda che a norma dell'articolo 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Regionale riguardano il caso in cui il Consesso in parola compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge, nonché quando non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni di legge.*

Solo in questa ultima fattispecie è previsto che il Commissario del Governo operi quale tramite dell'invito rivolto dal Governo al Consiglio.

Come è noto, degli stessi falli esposti dalla S.V., la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ha vissuto una grave crisi politica che è culminata, con le dimissioni del Presidente, rassegnate in data 11 novembre 1996. Ciò ha precluso ogni valutazione del Governo ai sensi dell'articolo 22, dello Statuto in relazione ai fatti medesimi.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

OLIVO, GATTO, PITTELLA, PENNA e CARLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, nei primi giorni dello scorso agosto, 178 professori ad enti ed associazioni per attività di ricerca educativa da svolgere nell'anno scolastico 1997-1998;

questi comandi vengono assegnati annualmente tenuto anche conto delle ricerche pluriennali in corso e del parere delle competenti direzioni generali;

con tale provvedimento il ministero ha operato un'evidente polarizzazione in favore di alcuni enti, mentre altri sono stati gravemente penalizzati;

in tal modo per otto enti sono stati utilizzati 91 comandi, e cioè il 51 per cento dell'intero contingente, mentre per 57 enti è stato assegnato un solo comando per ciascuno;

fra gli enti gravemente penalizzati c'è l'Unla che dal 1947 opera con prestigio e competenza indiscussi nelle aree a maggior rischio culturale del paese;

l'Unla ha avuto un solo comando (vedendo ridotto in dieci anni il proprio contingente dai sedici comandi del 1987-1988 al solo ed unico comando del 1997-1998;

con tale provvedimento ci si avvia alla chiusura di numerosi centri culturali, organi periferici dell'Unla che lavorano nelle zone più sfavorite del Paese (ad esempio, Rossano Calabro, Melfi, Ispica, Santulusurgiu e Conflenti);

le competenti direzioni generali hanno costantemente e motivatamente espresso parere favorevole sui progetti presentati dall'Unla —:

quali siano i motivi dell'incomprensibile discriminazione nei confronti dell'Unla, unico ente morale laico senza fini di lucro ed operante nelle zone più sfavorite del Paese;

per quali motivi la stessa Unla sia stata appaiata nella concessione di un unico comando ad enti obiettivamente marginali nella ricerca educativa o ad enti istituzionalmente estranei alla ricerca educativa;

se non ritenga di rivedere urgentemente i predetti criteri di assegnazione in sede di revisione, che risulta in corso, per superare le incongruenze segnalate, provvedendo ad assegnare all'Unla i comandi documentatamente richiesti. (4-12754)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto giova premettere che, a seguito dell'emanazione del D.L.vo n. 33/93 articolo 5 attualmente contenuto nell'articolo 456 del D.L.vo 297/94, più di due terzi del contingente di n. 1.000 unità del personale della scuola da utilizzare in compiti connessi con la scuola — ai sensi del medesimo articolo 456 — (n. 388 nell'amministrazione centrale e periferica e n. 302 unità presso i Provveditorati per progetti di prevenzione della dispersione scolastica) non rientrano nella disponibilità del Ministero.*

La stessa norma, inoltre, prevede un contingente di n. 100 unità da destinare alle comunità terapeutiche, pertanto, la possibilità di accogliere le richieste presentate da enti associazioni e università è limitata rispetto al gran numero di richieste di utilizzazione presentate (n. 200 per il corrente anno scolastico).

Si fa presente, inoltre, che l'assegnazione del personale da utilizzare presso enti ed associazioni è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare di quanto richiamato alle lettere c) ed e) dell'articolo 456 del decreto-legislativo n. 297/97; le scelte riguardano progetti più rispondenti alle linee di politica scolastica che si perseguono e coprono comunque tutte le finalità previste dalla medesima norma.

Si desidera, infine, assicurare che le associazioni e gli enti ai quali sono stati assegnati docenti posseggono tutti i requisiti previsti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la coltivazione del grano duro è una delle più importanti risorse dell'economia agricola pugliese;

il raccolto del corrente anno è stato compromesso da un clima avverso, in cui si sono alternate siccità, gelate invernali e venti sciroccali, con una diminuzione del raccolto che — soprattutto nella fascia murgiana — ha avuto un'incidenza tra il 70 e l'80 per cento della produzione lorda vendibile;

secondo anche quanto comunicato dalla Coldiretti di Bari, l'economia di migliaia di aziende agricole della regione (e in particolare quelle cerealicole site nelle zone di Canosa di Puglia e di Altamura) è in grande difficoltà, mentre appaiono fortemente negative le conseguenze sul piano occupazionale e sull'indotto del settore, anche perchè la crisi dei raccolti del corrente anno si è aggiunta alla crisi di mercato che ha colpito il comparto del grano duro lo scorso anno, quando non fu possibile realizzare un prezzo superiore alle venti-ventiduemila lire al quintale;

tali problemi hanno già formato oggetto di una precedente interrogazione parlamentare, presentata dallo scrivente il 29 aprile 1997 (n. 4-09545), e che non ha sinora ricevuto alcuna risposta;

ai danni che hanno colpito il settore cerealicolo vanno sommati quelli del settore ortofrutticolo, con particolare riferimento alla produzione di mandorle, ciliegie eccetera, produzioni ugualmente colpite dalla situazione climatica avversa;

la stessa Coldiretti di Bari ha chiesto l'attivazione immediata delle procedure in materia di calamità atmosferiche —:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza a favore dell'agricoltura pugliese che, in assenza dell'intervento pubblico, rischia di subire pesanti conseguenze con ripercussioni sull'economia e l'occupazione di tutta la regione;

se, in particolare, non ritenga necessario emanare la dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche, esercitando le

proprie competenze recentemente confermate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

se non ritenga, altresì, necessario attivare tutte le risorse finanziarie utilizzabili in tale difficile situazione, anche prevedendo a tal fine il rifinanziamento di strumenti legislativi già esistenti e applicabili a tale emergenza. (4-10857)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione alle gelate verificatesi nell'aprile scorso nel territorio della Provincia di Bari il Ministero, su proposta della Regione Puglia, ha emesso il decreto di declaratoria n. 97/1179/101341 del 10.7.97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23.7.97.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri della funzione pubblica e affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha ricevuto e continua a ricevere numerose segnalazioni circa assunzioni di falsi invalidi ai danni di quelli aventi diritto —:

se sia fatta una verifica sull'assunzione di presunti falsi invalidi tra commessi, dattilografi, autisti in servizio presso il ministero di grazia e giustizia e gli uffici giudiziari italiani;

se si siano verificate le posizioni di coloro che, assunti con il 46 per cento di invalidità, esibivano tuttavia il certificato di sana e robusta costituzione e venivano destinati alla guida delle pesanti auto blindate in dotazione ai magistrati;

quanti casi siano stati riscontrati e quali provvedimenti siano stati assunti. (4-00265)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere se siano state fatte verifiche sulle*

assunzioni di invalidi da parte del Ministero di grazia e giustizia.

A tale proposito si fa presente che il Ministero in parola avrebbe dovuto provvedere — come hanno fatto tutte le altre amministrazioni — alle verifiche in autotutela, ma sino ad oggi, seppure sollecitato, non ha ancora comunicato i risultati, né alla Commissione per la verifica dell'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette e/o numeriche di pubblici dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili, di cui al DPCM 11 ottobre 1995, né al Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea ha consentito l'accesso e la distribuzione di alcune specifiche varietà di mais transgenico tra i Paesi comunitari;

nonostante ciò, il Commissario europeo per le politiche dei consumatori ha chiaramente espresso le sue riserve, evidenziando i dubbi in merito ai rischi sanitari e ambientali a cui la diffusione del mais transgenico espone la popolazione;

malgrado il solo voto favorevole della Francia, è stata concessa l'autorizzazione all'importazione e alla coltivazione delle citate varietà di mais transgenico, ma a oggi la normativa europea non ne permette comunque l'iscrizione al catalogo varietale europeo;

è forte il sospetto della presenza di pressioni di carattere economico e commerciale nei processi decisionali europei;

i dubbi sulla natura di questa decisione hanno convinto lo stesso Primo Ministro francese, il 12 febbraio 1997, a rifiutare l'iscrizione delle sementi di mais transgenico al catalogo nazionale e a vietarne la coltivazione sul suolo della Francia (nei paesi occidentali sviluppati è il secondo per produzione di mais), nono-

stante le pressioni dei cerealicoltori e della filiale francese della Ciba Geigy (responsabile della messa a punto di questo tipo di mais);

è forte anche il rischio che la stessa Ciba Geigy possa effettuare le stesse pressioni sul Governo italiano;

alcuni paesi europei, come l'Austria e il Lussemburgo, hanno già presentato ricorso in base all'articolo 16 della direttiva 90/220 per bloccare l'introduzione e la coltivazione del mais geneticamente manipolato;

anche in Italia le regioni Lazio, Toscana, Liguria, Veneto e Lombardia, sulla base dei poteri che la legislazione nazionale attribuisce alle regioni in materia di iscrizione varietale al registro e per la concessione di protezione dei diritti di ottenzione, hanno notificato al ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali la loro opposizione alle modalità di tenuta dei campi prova per sementi geneticamente modificate, e quindi alla loro iscrizione al catalogo varietale nazionale —:

quali assicurazioni intendano fornire perchè non si proceda all'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà geneticamente modificate e vengano respinte le eventuali pressioni della Ciba Geigy e di altre eventuali imprese sementiere.

(4-07563)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La S.V.On.le richiama l'attenzione sulle prove varietali di sementi geneticamente modificate ai fini dell'iscrizione al registro nazionale.

Al riguardo si rappresenta che le prove varietali per le sementi selezionate con metodi "tradizionali" o con tecniche di "ingegneria genetica", ai fini della suddetta iscrizione, sono il presupposto obbligatorio per la successiva messa in commercio; per le varietà OGM è prevista inoltre, da parte del richiedente, l'adozione di un protocollo tecnico-operativo relativo alle procedure da seguire nelle semine, i cui aspetti agrono-

mici e di sicurezza ambientale devono seguire le modalità previste dalla direttiva CEE 90/220.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, i richiedenti devono allegare alla stessa l'autorizzazione prevista dalla parte B della direttiva citata, rilasciata dal Ministero della Sanità, previa approvazione della Commissione Interministeriale per le Biotecnologie.

I risultati delle prove ufficialmente eseguite daranno diritto all'iscrizione della varietà al registro solo quando il richiedente avrà presentato l'autorizzazione per l'immissione in commercio in accordo con la parte C della direttiva 90/220, ed in applicazione della direttiva 97/35 della Commissione, del 18 giugno 1997, recepita dal Ministero della Sanità con decreto 28 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1997, che prevede l'obbligo di fornire ulteriori informazioni sulla modificazione genetica introdotta in un organismo, ai fini della compilazione di un registro delle modifiche apportate agli OGM, e soprattutto l'obbligo di etichettatura sui prodotti contenenti o costituiti da OGM.

Il protocollo tecnico-operativo, predisposto da questo Ministero sentite le Regioni, è stato approvato dal Ministero della Sanità previa verifica da parte della Commissione Interministeriale per le Biotecnologie, e consentirà all'Italia di allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione Europea che già effettuano prove per l'iscrizione di varietà al registro nel rispetto delle norme di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana. Spetta naturalmente alla Commissione UE verificare che le norme ed i protocolli tecnici relativi alla registrazione di nuove varietà modificate geneticamente siano armonizzati in tutti gli Stati membri.

In proposito si rileva che proprio sulla registrazione delle sementi geneticamente modificate la Commissione ha inviato una nota alla Rappresentanza italiana, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla non ammissione nel nostro Paese delle sementi di varietà geneticamente modificate alla procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE 70/457 per l'iscrizione al catalogo nazionale, neanche nel caso in cui

tali prodotti abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione prevista dalla direttiva 90/220 relativa all'immissione deliberata nell'ambiente di OGM. Con la medesima nota la Commissione chiedeva anche informazioni sull'eventuale divieto vigente in Italia per la commercializzazione di sementi di varietà geneticamente modificate.

La decisione n. 97/98 della Commissione del 23 gennaio 1997, concernente il mais-BT resistente alla piralide del granturco, è stata infatti oggetto di una ordinanza del Ministero della Sanità, che prevedeva la sospensione, ai fini della coltivazione, del prodotto in attesa della presentazione da parte della Società Ciba Geigy di un programma di monitoraggio atto a valutare le conseguenze dell'insorgenza di fenomeni di resistenza al gene della BT-endotossina negli insetti bersaglio e non bersaglio con possibili alterazioni dell'ecosistema agricolo.

La Società in questione ha prodotto successivamente tale programma di monitoraggio al Ministero della Sanità che, ritenendo essere venuto a cadere il presupposto del divieto, ha provveduto a revocare l'ordinanza suddetta.

Si precisa che l'ordinanza in questione riguardava la sospensione dell'utilizzazione ai fini della coltivazione del mais-BT, non già la commercializzazione delle sementi, che possono circolare in Italia senza alcun problema.

Pertanto, al fine di evitare che venga posta in atto la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, questo Ministero, sulla base del protocollo approvato dal Ministero della Sanità, dovrà effettuare, almeno per due anni, prove agronomiche per verificare l'efficacia della trasformazione indotta dalla modifica, oltre ad eventuali analisi biochimiche molecolari, sotto la responsabilità degli Istituti sperimentali del Ministero, ferme restando le condizioni preliminari di ammissione previste dalla direttiva CEE 70/457 del Consiglio.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

RIZZI e CIAPUSCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto interministeriale 18 giugno 1996, n. 236, recante « disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica per gli anni 1996-1997 e 1997-1998 » è stato disposto il ridimensionamento degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, dei loro corsi di studio e delle relative classi;

all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, si è assunto l'impegno di garantire comunque le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, tenendo sempre nella dovuta considerazione le specifiche esigenze di carattere economico, socio-culturale, demografico ed orografico dei diversi ambiti territoriali;

il processo di riorganizzazione pone gravissimi problemi a talune realtà locali, anche perché esso è inteso solo in termini di eliminazione di strutture scolastiche e non prevede una loro redistribuzione sul territorio;

a tutti deve essere garantita la possibilità di fruire del servizio scolastico nel modo più agevole possibile, senza gli inevitabili disagi che gli alunni sono costretti ad affrontare giornalmente per raggiungere i nuovi istituti derivanti dall'aggregazione o fusione delle unità scolastiche preesistenti —:

se non ritenga opportuno intervenire al più presto per far fronte ai notevoli disagi che tali aggregazioni comportano, al fine di evitare che, in nome di un generico piano di razionalizzazione della rete scolastica, vengano sacrificate le concrete necessità locali. (4-08378)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Tutta la materia relativa alla riorganizzazione della rete scolastica, alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici, compreso l'organico funzionale dei

circoli didattici, è stata per l'anno scolastico 1997/98 rivista, integrata e modificata, in ottemperanza alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, contenute nella legge 662/96 di accompagnamento alla legge finanziaria 1997 — nella quale, per la prima volta, sono stati esplicitamente indicati gli obiettivi da perseguire — ed in particolare al D.I. n. 176 del 15.3.1997 registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 1997 che conteneva la normativa generale sulla razionalizzazione e stabiliva, per ciascuna provincia, il numero delle istituzioni scolastiche da sopprimere con decorrenza 1.9.97.

Nella manovra finanziaria per il triennio 1997/1999 venivano quantificati espressamente i risparmi da effettuare nella scuola e indicati gli interventi da realizzare a tal fine.

Per il 1997 era stato previsto un risparmio di lire 400 miliardi dei quali 80 provenienti dalla riorganizzazione della rete scolastica.

In attuazione a tali adempimenti era stata inviata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per il necessario parere ed ai Provveditori agli Studi, ai quali competeva dal predetto anno di adottare i relativi provvedimenti, una prima bozza di decreto interministeriale.

Sulla base delle osservazioni espresse dalla suddetta conferenza dell'ANCI, dell'U.P.I., dell'UNCEM e dei Provveditori agli Studi, era stata preparata una nuova bozza di decreto recante maggiori spazi di flessibilità.

Le misure di riorganizzazione della rete scolastica ivi previste sono state, comunque, volte a garantire le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico in relazione all'età degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate e hanno tenuto nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna, delle piccole isole nonché le necessità delle zone con elevati tassi di dispersione scolastica.

È stata assicurata la presenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola in ogni ambito

territoriale previamente delimitato in maniera differenziata per ciascun grado d'istruzione, sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio.

È stata prevista inoltre la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media non soltanto nei comuni montani, classificati come tali dell'articolo 1 comma 3 della legge 31.1.1994 n. 97, e aventi meno di cinquemila abitanti, ma anche nelle piccole isole, nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche, nonché nei comuni situati in zone territoriali anche più densamente popolate ma caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile e infine, ove necessario, è stata consentita la costituzione di tali istituti anche nelle zone suburbane delle grandi città.

In sede di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche i Provveditorati agli Studi hanno tenuto conto delle specifiche caratteristiche del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e della sostenibilità dei tempi di percorrenza in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuola ed hanno accertato preventivamente la possibilità, per gli allievi, di frequentare altre scuole con particolare riguardo agli allievi portatori di handicap.

Il decreto precedentemente menzionato conteneva, per ciascuna provincia, valori indicativi sul numero degli istituti da aggregare o fondere e di sedi scolastiche da sopprimere, consentendo limitati scostamenti dagli obiettivi indicati e interventi compensativi tra i diversi gradi di scuole. Per le soppressioni di insediamenti scolastici, in particolare, è stata prevista, inoltre, la graduale attuazione dei provvedimenti nell'arco del triennio 1997/1999.

Competeva comunque ai singoli Provveditori agli Studi, nel rispetto degli obiettivi fissati, adottare equilibrati provvedimenti di riorganizzazione previ accordi di programma con i vari enti territoriali interessati e sulla base delle proposte avanzate dagli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche interessate.

Ovviamente la possibilità di raggiungere intese con gli Enti locali era subordinata alla disponibilità degli stessi enti ad associarsi o consorziarsi tra loro nella prospettiva di soluzioni equilibrate che tenessero conto delle esigenze del territorio ma anche delle finalità della Legge 662/1996.

Rilevante, inoltre, è stata l'innovazione introdotta circa il parere vincolante del Consiglio Scolastico Provinciale in merito all'ordine di priorità degli interventi da adottare.

Giova infine precisare che al di là delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, richieste dalla legge finanziaria, i provvedimenti in parola sono stati finalizzati alla definizione di istituzioni scolastiche con assetti organizzativi stabili nel tempo ed atti ad acquisire, in conformità di quanto previsto dalla legge 15.3.1997 n. 59 (Bassanini), quanto prima l'autonomia didattica e organizzativa al fine di conseguire adeguati livelli qualitativi del servizio scolastico.

Al riguardo si ritiene di dover sottolineare che, in conformità a quanto previsto dalla manovra finanziaria, il decreto recante disposizioni sulla determinazione degli organici prevede il consolidamento per tre anni dell'organico relativo all'anno scolastico 1997/1998.

Ciò comporterà per il futuro, in conseguenza dell'ulteriore calo demografico previsto per gli anni scolastici successivi al 1997/1998, che gli esuberanti che verranno a crearsi potranno essere destinati ad interventi di miglioramento qualitativo dell'attività didattica.

In tale direzione muovono anche alcuni provvedimenti quali: la riduzione del numero massimo di alunni consentito per classe, che, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, è previsto in misura di 28 allievi per l'anno scolastico 1997/1998 (anziché n. 29) e di n. 27 per l'anno successivo e, per quanto riguarda la scuola

media, in misura di n. 25 alunni per classe relativamente all'anno scolastico 1998/1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ROTUNDO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponda al vero la notizia, pubblicata da alcuni organi di informazione, che annuncia il trasferimento nel nuovo carcere di Lecce, di imminente apertura, di reclusi soggetti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario dalle carceri di massima sicurezza di Pianosa e dell'Asinara, atteso che, tra l'altro, il carcere non è attrezzato di apposita sezione;

se non ritenga necessario ed urgente provvedere, al fine di assicurare la piena funzionalità dell'istituto, al completamento dell'organico, oggi del tutto insufficiente ed inadeguato, prevedendo a regime almeno mille unità, tenendo conto anche del servizio traduzioni. (4-11003)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che presso l'istituto di Lecce non è stata prevista l'assegnazione di detenuti soggetti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis 2° comma O.P.

Una sezione è peraltro riservata a tutti quei detenuti sottoposti al predetto regime che occasionalmente, per motivi di giustizia, debbano essere presenti a Lecce.

Si trasmette un prospetto relativo al personale di Polizia penitenziaria dell'istituto pugliese evidenziando che in occasione della prossima fase di mobilità del personale, prevista per il mese di marzo, l'organico dell'istituto sarà probabilmente incrementato, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze degli altri istituti penitenziari.

ALLEGATO

<i>CC Lecce</i>		<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
		—	—
<i>Personale amministrativo</i>	<i>Ispettori</i>	23	1
	<i>Sovrintendenti</i>	77	0
	<i>Assistenti e agenti</i>	510	48
	<i>Ausiliari</i>	0	
<i>Personale distaccato altri uffici</i>		1	1
<i>Personale inviato ai corsi di formazione</i>		0	0
<i>Personale sospeso dal servizio</i>		2	0
<i>Personale distaccato senza oneri per l'amministrazione</i>	<i>Per altri istituti:</i>	1	3
	<i>Da altri istituti:</i>	8	1
<i>Personale in missione</i>	<i>Per altri istituti:</i>	2	0
	<i>Da altri istituti:</i>	0	0

Data aggiornamento: 28 ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

RUZZANTE e MANZATO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

ampi territori del Veneto, in particolare delle province di Padova, di Rovigo, di Vicenza e di Verona sono stati colpiti, nella notte tra l'8 e il 9 aprile 1997, da un eccezionale evento calamitoso, provocato da vento nordico con repentino abbassamento della temperatura sotto lo zero (meno cinque fino a meno sette gradi centigradi) e da gelate straordinarie, che hanno colpito numerose colture già in avanzato sviluppo vegetativo;

in particolare le produzioni frutticole e viticole hanno subito ingenti danni che hanno comportato mediamente la perdita del 50 per cento, con punte del 100 per cento, del prodotto;

il danno dalle prime stime raggiunge entità preoccupanti per i produttori agricoli, per le loro imprese e per le coope-

rativa, per gli impianti di lavorazione e commercializzazione, nonché per i livelli occupazionali e per i settori collegati all'indotto dell'agricoltura —:

se intenda promuovere una rapida iniziativa, d'intesa con la regione Veneto, per valutare l'entità dei danni e realizzare tutte le possibilità di intervento, predisponendo adeguati e straordinari trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale, come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per limitare i gravi danni subiti dalle imprese ortofrutticole, che già hanno registrato un'annata difficile, considerata la sensibile diminuzione della produzione lorda vendibile. (4-09319)

RISPOSTA. — *In relazione alle avversità atmosferiche segnalate dalle SS.VV. On.li, si rappresenta che questo Ministero, su proposta della Regione Veneto, ha emesso i decreti di declaratoria n. 97/1185/101352 del 17.7.97 e n. 97/1209/102134 del*

15.10.97, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.8.97 e n. 254 del 30.10.97.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la regione Marche ha emanato la legge regionale n. 34 del 5 agosto 1996 nella quale, all'articolo 5, si prescrive che gli aspiranti candidati a nomine o designazioni in organi statuari od organi ed organismi regionali delle Marche sono tenuti a presentare una relazione nella quale, oltre ad indicare i motivi che giustificano la candidatura, debbono dichiarare di non appartenere a logge massoniche;

ciò, indipendentemente da ogni personale e legittima convinzione, fede ed appartenenza, si configura come grave *vulnus* alla libertà di pensiero e di associazione garantite dalla Costituzione vigente al pari del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha inteso esercitare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, la facoltà di rinvio al consiglio regionale per il riesame di una norma palesemente incostituzionale, discriminatrice e liberticida; infatti, il commissario di Governo ha apposto il suo visto, molto sollecitamente, il 5 agosto 1996 —:

quali siano le motivazioni di un siffatto comportamento, a giudizio dell'interrogante incompatibile con il sistema delle garanzie delle libertà degli individui;

quali iniziative intenda intraprendere per riparare al *vulnus*. (4-06071)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, riguardante l'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge regionale Marche n. 34/96, si fa preliminarmente presente che, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, l'articolo*

1 della legge 25 maggio 1982, n. 17 ha individuato le associazioni segrete, come tali vietate dalla Costituzione, in quelle che « anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete, congiuntamente, finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale ».

Con la legge regionale di cui trattasi, assentita dal Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, il legislatore regionale si è ispirato ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore garanzia di imparzialità, necessaria allo svolgimento di incarichi in organi statuari od organismi regionali. La richiesta dell'autodichiarazione di non appartenenza alle logge massoniche, prevista dalla legge in questione, non si ritiene, pertanto, che violi la libertà di associazione, apparendo ragionevole che gli organi regionali dispongano di un quadro esauriente di notizie al fine di procedere alle scelte di propria competenza.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

alcuni direttori didattici hanno presentato al Ministro della pubblica istruzione un esposto avverso il decreto assessoriale sulla razionalizzazione della rete scolastica per la Regione siciliana, provincia di Agrigento, attualmente in esame al Ministero della pubblica istruzione, con il quale si evidenzia: a) la parzialità dell'operazione in esso prefigurata che non garantisce nel tempo la stabilità delle istituzioni scolastiche, direttamente o indirettamente coinvolte nella razionalizzazione; b) la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti per l'attribuzione della dirigenza al diret-

tore o al preside degli istituti « verticillati »; c) l'assenza del parere del consiglio scolastico provinciale di Agrigento; d) la mancanza degli atti deliberativi relativamente ai comuni di Cattolica Eraclea e di Montallegro (Agrigento); e) l'assenza di progetti e di delibere da parte degli organi collegiali della direzione didattica e delle scuole medie di Cattolica Eraclea di Montallegro;

il D.I. trasmesso con circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996 ed il D.I. n. 176 del 15 marzo 1997 prevedono in provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1997-1998, il mantenimento di 44 circoli didattici, tutti rispondenti ai parametri fissati sul piano nazionale, prevedono inoltre che nella predisposizione del piano di razionalizzazione, i provveditori definiscano un ordine di proprietà d'intervento che tenga conto tra l'altro: della salvaguardia dei progetti d'innovazione, realizzati da singole istituzioni scolastiche; dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale;

alla luce di tali criteri, la proposta del provveditore agli studi di Agrigento lasciava immutata per quest'anno la situazione di Montallegro e Cattolica Eraclea;

l'assessore della pubblica istruzione della Regione siciliana, dottor Giuseppe D'Andrea, ha reso nota la sua proposta di accorpate le due scuole medie e anche se questo ha in qualche modo suscitato proteste a Montallegro, trovava comunque un riscontro giuridico nel parere del comune di Cattolica Eraclea, da sempre sfavorevole alla soppressione della direzione didattica;

inoltre, il consiglio scolastico provinciale che negli scorsi anni ha più volte bocciato la proposta di verticalizzazione, avanzata dal Preside di Montallegro, non è stato né sentito né consultato;

pur ammettendo la possibilità che la verticalizzazione delle scuole di Cattolica Eraclea e di Montallegro rappresenti una valida soluzione, è necessario indicare che mantengano la direzione didattica;

la scuola media di Montallegro ha sei classi, mentre quella di Cattolica Eraclea nove; entrambe sono, dunque, al di sotto dei parametri fissati a livello ministeriale, mentre le direzioni didattiche di Cattolica Eraclea (36 classi anche senza quelle di Montallegro) è sempre superiore nelle dimensioni e nella consistenza dell'organico;

la proposta di sopprimere la direzione didattica di Cattolica Eraclea a vantaggio delle due scuole medie, è assolutamente priva di fondamento giuridico, poiché la dimensione del circolo è tale da non giustificare in nessun caso il suo accorpamento ad altre scuole, che risultano di inferiori dimensioni;

nella riorganizzazione prevista dal piano regionale, che dovrà attuarsi entro il 2000, non viene preso in considerazione che la sede di direzione è occupata da un titolare;

ammesso che il criterio utilizzato sia stato quello dell'anzianità di servizio in funzione dell'acquisizione dei parametri della dirigenza, non si è tenuto conto dei seguenti fattori: 1) il direttore didattico è il titolare di una scuola normodimensionata, alla quale semmai altre scuole dovrebbero essere occupate; 2) la sede con il direttore didattico avrebbe una figura stabile nel tempo, in quanto uno dei presidi è alle soglie della pensione;

in questo modo la proposta non risulta né legittima, né rispondente ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza previsti dal D.I. n. 29 del 1993 e dalla legge finanziaria 1997;

inoltre i criteri di tale proposta non sono stati esplicitati, secondo quanto richiesto dalla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi, poiché non sono stati uniformemente adottati per la riorganizzazione della provincia di Agrigento;

in particolare per tale provincia lo stesso piano regionale prevede: la scuola elementare di Bivona, con sede di direzione vacante che aggrega la scuola media; la scuola di Caltabellotta e S. Anna, di-

pende dai III circolo di Sciacca il quale risulta così sottodimensionato (18 classi) ma non viene soppresso, mentre viene creato un istituto comprensivo a Caltabellotta, affidato ad un preside incaricato;

un altro provvedimento opposto a quello adottato per Cattolica Eraclea, Montallegro e Caltabellotta, è stato quello relativo a Castrofilippo, dove la verticalizzazione viene attuata, dopo il trasferimento della sede della Direzione didattica da Canicattì (dove viene soppresso il terzo circolo comprendente le scuole materne ed elementari di Castrofilippo, dove viene istituita la sede della direzione didattica che aggrega la scuola media sottoindicata;

nel caso di Cattolica Eraclea e di Montallegro, si potrebbero mantenere le verticalizzazioni (oppure realizzare l'accorpamento delle due scuole medie sottodimensionate), se funzionali al conseguimento dell'autonomia, ma purché si alternino le titolarità delle istituende scuole comprensive, assegnandole in un comune ad un direttore didattico, nell'altro ad un preside, in modo da garantire ugualmente a ciascuno dei comuni la presenza di un dirigente scolastico, senza ledere i diritti di alcuno e nel rispetto della legalità;

inoltre non sono state prodotte le deliberazioni favorevoli delle amministrazioni comunali, nè sussistono i progetti accompagnati dalle delibere favorevoli dei collegi dei docenti della scuola media e del circolo didattico interessati, condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996, poiché tale documentazione necessaria per le nuove istituzioni non è mai stata trasmessa a corredo delle proposte di verticalizzazione riguardanti i due comuni —:

quali provvedimenti urgenti e di assoluta priorità intenda prendere riguardo ad un piano regionale palesemente arbitrario e privo di fondamenta giuridiche e di ragioni istituzionali. (4-12232)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta può ritenersi*

superata nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, infatti, il Provveditore agli Studi di Agrigento ha disposto la sostituzione di scuole comprensive derivanti, nel Comune di Cattolica Eraclea, dall'aggregazione della scuola elementare e, nel Comune di Montallegro, dall'aggregazione della scuola media, garantendo in tal modo in entrambe le sedi la presenza di un dirigente scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in data 16 aprile 1996, l'Istat, direzione centrale della gestione delle risorse, indisse una gara pubblica per il servizio di trasporto persone con autovetture ed autista;

malgrado il bando prevedesse il rigetto di tariffe « anormalmente » basse e nonostante il decreto del ministero dei trasporti del 20 aprile 1993 fissi i criteri per le determinazioni delle tariffe minime e massime per il servizio di noleggio con autovettura, la gara fu aggiudicata alla ditta Pranzetti Car Hair Service, che aveva fornito un'offerta a prezzi inferiori a quelli del decreto ministeriale del 20 aprile 1993;

per la ditta Pranzetti era stata già richiesta la verifica dei versamenti contributivi all'ispettorato del lavoro da parte della Cna, Confederazione nazionale artigiani, e copia di tale richiesta venne inoltrata da parte di quest'ultima all'Istat;

la stessa Istat, rispondendo al Consorzio trasporto persone, Ctp, che lamentava la mancata aggiudicazione della gara, rispondeva che il decreto ministeriale del 20 aprile 1993 non era stato applicato, in quanto ritenuto ininfluenza in ordine all'aggiudicazione della gara in questione —:

se il comportamento tenuto per la valutazione delle offerte della gara suddetta da parte dell'Istat possa ritenersi legittimo. (4-03211)

RISPOSTA. — Con riferimento alle questioni poste dall'On.le interrogante va in primo luogo rilevato che l'Istat il 20 febbraio 1996 ha indetto, con bando di gara, l'asta pubblica concernente il servizio di trasporto di persone con autovetture ed autista. Poiché tale asta è andata deserta, l'Istat ha successivamente deliberato il ricorso alla trattativa privata mediante l'espletamento di un'indagine formale, e l'invito alle ditte interpellate a presentare le offerte entro il 16 aprile 1996; ha conseguentemente aggiudicato il contratto, secondo il criterio dell'offerta più bassa, alla Società Pranzetti e C. Car Hire Service s.a.s.

In proposito, deve innanzi tutto evidenziarsi che non sussiste la pretesa violazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, contenente i criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima.

Nella situazione attuale, infatti, la quantificazione della tariffa è demandata agli enti locali sulla base delle previsioni espresse agli artt. 4 e 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. In mancanza della stessa — poiché l'ente locale non ha dato ancora attuazione alla previsione normativa concernente la definizione dei prezzi unitari per le diverse prestazioni — la determinazione può avvenire solo in base alle regole della procedura di evidenza pubblica.

Va inoltre sottolineato che le tariffe — ritenute dall'On.le interrogante « anormalmente basse » — presentano uno scostamento, rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse, del solo 6 per cento, per cui l'offerta presentata dalla Società Pranzetti non potrebbe essere qualificata anormalmente bassa neanche applicando alla gara in questione — che non rientra per il valore più basso dell'importo — le regole più rigorose previste per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria.

Quanto alla questione relativa al regolare versamento dei contributi previdenziali, l'Istat ha provveduto a comunicare all'ispettorato del Lavoro, secondo la prassi costante adottata nella fase successiva all'aggiudicazione, contenuto e durata del contratto di appalto unitamente ai dati neces-

sari all'identificazione della Società e ai nominativi dei singoli lavoratori impegnati nelle prestazioni in oggetto.

Pertanto sono stati forniti tutti gli elementi indispensabili per la verifica, da parte dell'ispettorato, del corretto adempimento degli obblighi in materia di contribuzione, fermo restando che, anche in questo caso e seguendo una prassi contrattuale costante, l'istituto ha previsto la facoltà di trattenere una somma pari al 20 per cento degli importi dovuti nel caso di segnalazione di irregolarità da parte dell'ispettorato.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma hanno annunciato agitazioni e azioni di sciopero per le inadempienze della direzione aziendale;

in particolare, da parte dei lavoratori si lamenta la mancata applicazione del documento di riorganizzazione aziendale, approvato dal consiglio di amministrazione il 10 giugno 1996 e inopinatamente sostituito da un nuovo documento — anche questo approvato dal consiglio di amministrazione nel gennaio 1997 — che appesantisce i costi del precedente e snatura l'assetto dell'ente;

già nel 1984 e nel 1985, l'ente provvide a varare delibere di stralcio al regolamento organico, dando un nuovo assetto a tutti i comparti (artistici e tecnico-amministrativi); l'organo vigilante eccèpi tali delibere, in quanto l'ente non aveva i quaderni di valutazione dei singoli dipendenti;

nonostante l'invito a ripristinare lo *statu quo ante*, l'ente conservò e rese operante il nuovo assetto;

con l'avvento del sovrintendente Cresci, il consiglio di amministrazione in carica approvò il reinquadramento di tre-

centouno dipendenti su garanzie di legittimità date dal segretario generale dell'ente e dal servizio del personale;

tali reinquadramenti furono annullati nel giugno del 1994 su sollecitazione del dipartimento per la funzione pubblica ed in seguito si provvide a reinquadrare novanta persone;

il dipartimento dello spettacolo ancora attende i richiesti chiarimenti sia sulle motivazioni dei reinquadramenti sia su quelle relative alle esclusioni dal provvedimento —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano opportuno intervenire per porre fine a questo di stato di incertezza normativa con un provvedimento che ripristini il corretto assetto funzionale all'interno del Teatro dell'Opera di Roma, auspicando che venga applicato il nuovo assetto più favorevole economicamente e razionalmente, predisposto dal consiglio di amministrazione il 10 giugno 1996, dandogli dignità di regolamento organico ai sensi della ex legge n. 800 del 1967, rivedendo il documento con l'apporto costruttivo di tutte le organizzazioni sindacali.

(4-08685)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto concerne fatti di gestione del personale dell'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma, volti a reinquadrare i dipendenti in nuovi livelli retributivo-funzionali, previa adozione di un aggiornato regolamento organico.*

Al riguardo, si fa presente che, come è noto, con provvedimento del 14/7/1997 questa Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero del Tesoro, ha approvato il nuovo ordinamento dei servizi e del personale del Teatro dell'Opera di Roma — comprensivo dell'organico funzionale vagliato per mezzo della Conferenza dei Servizi cui ha partecipato anche il competente Ufficio OPA del Dipartimento della Funzione Pubblica in base al quale la Dirigenza del

Teatro ha ricollocato le numerose professionalità del personale.

L'incertezza lamentata dall'On.le interrogante, pertanto, risulta allo stato rimossa.

Naturalmente, il contenzioso relativo alle vertenze già pendenti — talune delle quali, peraltro, decise dal TAR Lazio a favore dell'Ente — rimane impregiudicato e non resta che attenderne la naturale conclusione.

Per quanto riguarda, poi, la congruità delle decisioni adottate dall'Ente nei confronti dei 92 reinquadramenti avvenuti sulla base delle valutazioni di una « Speciale Commissione tecnica », il Dipartimento dello Spettacolo, anche per rispetto agli esiti delle cennate vertenze giudiziarie, non ritiene al momento di formulare ulteriori interventi.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1996 con protocollo n. 156/96 la ex Cinal (ora Ugl) trasmetteva al Ministro dell'interno e al Sottosegretario all'interno una lettera relativa al denaro pubblico per associazioni sportive di natura privatistica;

nella lettera si legge testualmente che « la legge n. 537 del 24 dicembre 1993, di cui all'articolo 9 "patrimonio pubblico", abroga ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici »;

« con le note ministeriali S-70/2 del 26 luglio 1994 e n. 131385/3341 del 24 giugno 1996, codesta Amministrazione ha dichiarato e riaffermato che i gruppi spor-

tivi sono di "natura privatistica" e, di conseguenza, non rientrano nella sfera di sua competenza »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati —:

se non ritengano urgente intervenire al fine di accertare se corrisponda a verità che venga speso del denaro pubblico in favore di persone estranee al corpo nazionale dei vigili del fuoco e se non ritengano che si configurino al riguardo fatti lesivi degli interessi della pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali conseguenti, doverose iniziative intendano assumere al riguardo;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare e di perseguire gli eventuali responsabili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare se corrisponda a verità che venga speso del denaro pubblico o venga impiegato del personale dipendente del corpo nazionale dei vigili del fuoco in favore dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco dichiarati di natura privatistica;

se tale comportamento sia la conseguente prova non solo della pessima efficienza degli organi preposti al controllo, ma soprattutto della palese illegalità operante all'interno del corpo dei vigili del fuoco;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per im-

pedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi. (4-10928)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che ha soppresso le gestioni fuori bilancio, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sedi dei Gruppi Sportivi, hanno provveduto, su direttiva di questo Ministero, a chiudere i conti correnti bancari sui quali venivano versati i contributi erogati dal C.O.N.I. a favore dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con la chiusura di tali conti correnti i saldi attivi afferenti i contributi fino ad allora erogati dal C.O.N.I., i rimborsi delle Federazioni sportive nazionali a favore dei Gruppi Sportivi in funzione dei meritevoli e ragguardevoli risultati sportivi raggiunti in campo nazionale, internazionale ed olimpico, nonché i contributi futuri del C.O.N.I. sono versati in un apposito capitolo d'entrata del bilancio di questo Ministero per la successiva riassegnazione nel capitolo di spesa riguardante l'attività ginnico-sportiva del Corpo.

Di conseguenza, essendo l'attività sportiva sostenuta con fondi che gravano sui capitoli di bilancio dello Stato, la stessa deve essere considerata attività istituzionale, non meramente di natura privatistica, per la sua complementarità con i compiti di istituto.

In ossequio al disposto dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, i fondi assegnati dalle leggi di bilancio venivano erogati, in un primo momento, soltanto a favore dell'attività fisico-sportiva svolta dal solo personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non ai Gruppi Sportivi i quali hanno natura privatistica.

Successivamente, l'articolo 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni con la legge 28 novembre 1996 n. 609, ha disposto che nell'ambito delle attività sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed inter-

nazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei Gruppi Sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

L'entrata in vigore di tale norma ha dato un particolare impulso all'attività dei Gruppi Sportivi i quali possono fruire dei fondi di bilancio destinati per l'attività sportiva; Gruppi Sportivi ai quali, considerata la loro natura privatistica, possono iscriversi anche personale non vigile del fuoco.

A seguito di tale disposizione normativa, questa Amministrazione sta procedendo alla regolamentazione della materia ed alla predisposizione di un apposito statuto tipo per i Gruppi Sportivi.

Infine, occorre evidenziare che « le risorse finanziarie pubbliche », citate nell'interrogazione a cui si risponde, vengono versate dal C.O.N.I. per sostenere l'attività sportiva di avviamento ed agonistica del Corpo, volta a portare lustro e traguardi allo sport nazionale, sulla base di un'apposita convenzione stipulata da questo Ministero ed il C.O.N.I. medesimo.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STRADELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

la libertà di pensiero e di associazione sono garantite dalla carta costituzionale;

la regione Marche ha statuito, quale requisito per aspirare a nomine regionali, la non appartenenza a logge massoniche —:

se non ritenga innanzitutto che il commissario di Governo, vistando la legge regionale, si sia assunto la responsabilità di un atto palesemente anticostituzionale;

se non ritenga infine doveroso che il Governo si faccia promotore di un'azione riparatrice da parte della regione Marche.
(4-06469)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, ri-

guardante l'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge regionale Marche n. 34/96, si fa preliminarmente presente che, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, l'articolo 1 della legge 25 maggio 1982, n. 17 ha individuato le associazioni segrete, come tali vietate dalla Costituzione, in quelle che « anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete, congiuntamente, finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale ».

Con la legge regionale di cui trattasi, assentita dal Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, il legislatore regionale si è ispirato ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore garanzia di imparzialità, necessaria allo svolgimento di incarichi in organi statutari od organismi regionali. La richiesta dell'autodichiarazione di non appartenenza alle logge massoniche, prevista dalla legge in questione, non si ritiene, pertanto, che violi la libertà di associazione, apparendo ragionevole che gli organi regionali dispongano di un quadro esauriente di notizie al fine di procedere alle scelte di propria competenza.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

STUCCHI, ALBORGHETTI, PIROVANO, CALDEROLI, FROSIO RONCALLI, PAGLIARINI e TERZI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il piano di razionalizzazione della rete scolastica bergamasca, approvato con decreto del provveditore agli studi di Bergamo n. 7780/c. 20 del 3 aprile 1997, prevedendo la soppressione di istituti scolastici in varie realtà della provincia, lede gravemente legittime aspettative e legittimi

interessi di accrescimento culturale e formativo della popolazione tutta;

varie amministrazioni locali hanno fatto rilevare, nell'ambito di delibere trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri interessati, che: *a)* il metodo adottato non è stato rispettoso del confronto democratico e del decentramento, che implica il reale coinvolgimento delle legittime rappresentanze dei cittadini. Infatti, il consiglio provinciale scolastico, per sua stessa ammissione, ha fornito al provveditore agli studi tutti gli elementi per la razionalizzazione senza una preventiva consultazione dei rappresentanti degli enti locali; *b)* la mancanza della certezza che la « legge dei numeri » sia applicata in modo equo in tutte le province del territorio nazionale. In effetti, la provincia di Bergamo, pur avendo uno sviluppo socio-economico e una configurazione territoriale simile a quella della provincia di Brescia, si è vista attribuire parametri decisamente più penalizzati rispetto a Brescia; *c)* non è stato assolutamente valutato l'impatto sociale e territoriale di questa decisione, con particolare riferimento alla situazione di frazioni e comuni della provincia di Bergamo privi di efficienti vie di comunicazione e dove la scuola, in assenza di altre strutture, rimane l'unico centro di incontro per la comunità locale. Mancando la scuola, il tessuto sociale si sfalda e le famiglie abbandonano il paese con conseguenze disastrose per le piccole realtà; *d)* il provvedimento mette a repentaglio la sopravvivenza delle tradizioni e della cultura dei piccoli centri e rischia di portare in breve tempo alla scomparsa dei dialetti e del senso di appartenenza ad un gruppo locale ben definito; *e)* il piano di razionalizzazione non tiene in alcuna considerazione la situazione demografica che, in alcune zone della bergamasca, segue un andamento opposto a quello nazionale utilizzato per predisporre i parametri per la razionalizzazione; *f)* il piano di razionalizzazione non ottiene alcun tipo di risparmio pratico; infatti, le spese che lo Stato risparmierà andranno a gravare sui comuni, che dovranno affrontare spese di trasporto, rette di mense, contributi alle

famiglie e, in alcuni casi, continuare a pagare rate di mutuo per scuole appena costruite e, di conseguenza, oneri per immobili vuoti. Non sono inoltre da sottovalutare le perdite di attività economiche collegate alla scuola. Si avrà un impoverimento delle occasioni di lavoro, con conseguente esodo verso i grandi centri, perché, venendo meno l'erogazione di un servizio nel comune, meno popolazione sarà disposta ad abitare nei paesi privi di scuola, con conseguente degrado e abbandono dei piccoli centri. Si avranno, inoltre, problemi legati al trasferimento dei bambini, con conseguente spostamento di molte persone (i genitori accompagnano i figli a scuola sia in entrata che in uscita), che viaggeranno per tutto il periodo scolastico sulle strade, disagi che tante famiglie dovranno subire;

in particolare, la previsione di anticipare all'anno scolastico 1997-1998 la chiusura di sei scuole (in aggiunta alle quattro già previste), al fine di evitare ulteriori « discussioni e diatribe » in un futuro prossimo, non appare logicamente sostenibile, soprattutto se si considerano alcune voci che riferiscono che il ministero della pubblica istruzione attribuisca punteggi di merito e valutazioni estremamente positive a quei funzionari e dirigenti dei provveditorati che dimostrino « particolare coraggio » nell'adottare considerevoli interventi di soppressione di istituti scolastici;

è inoltre indubbio che i piani di razionalizzazione colpiscono fortemente tutti i territori in cui la presenza elettorale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, in termini percentuali, è estremamente rilevante tanto da avvalorare la tesi della « mano pesante » da utilizzare nelle aree più leghiste dell'Italia settentrionale —:

se intendano accogliere la richiesta di revoca del decreto del provveditore agli studi di Bergamo n. 7780/c. 20, avanzata da molti enti locali della provincia di Bergamo;

se corrispondano al vero le voci riferite sugli incentivi per i provveditori, i funzionari e i dirigenti dei provveditorati

concessi nel caso di adozione di provvedimenti « drastici »;

se non ritengano estremamente punitivi e controproducenti gli effetti che si produrranno nella provincia di Bergamo dall'attuazione del piano di razionalizzazione in questione. (4-10756)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

In merito ai provvedimenti adottati dal Provveditore agli Studi di Bergamo nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 si fa presente che gli stessi sono stati attentamente approfonditi e valutati alla luce della realtà sociale e territoriale dell'intera provincia.

In pieno accordo con il Consiglio Scolastico Provinciale si è operato in modo tale da salvaguardare, nei limiti del possibile, le zone più svantaggiate come quelle di montagna.

La particolare caratteristica del territorio provinciale che si articola in 244 comuni, alcuni piccolissimi, ha reso più difficile e sofferta la decisione di chiusura delle relative scuole, che se da un lato toglie un servizio alla comunità, dall'altro offre la possibilità di fornire un servizio scolastico più efficace ed efficiente sotto l'aspetto organizzativo, didattico e culturale.

In ogni caso i provvedimenti di accorpamento sono stati effettuati all'interno di aree omogenee per salvaguardare il più possibile le tradizioni fondamentali di riferimento.

La situazione demografica della provincia si presenta sostanzialmente stabile mentre al suo interno si rilevano zone con incrementi positivi nei Comuni medi e grandi della pianura e dei centri di confluenza delle valli e zone, soprattutto in montagna, con ulteriori decrementi dovuti alla mancanza di lavoro in loco ed al conseguente disagio nei trasporti: la chiusura delle scuole può accentuare tale decremento, ma non ne è certamente la causa principale.

Si respinge infine con la massima fermezza ogni illazione ad incentivi che sareb-

bero stati corrisposti a dirigenti e funzionari nel caso di adozione di provvedimenti « drastici ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri dell'università e ricerca scientifica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Corriere della Sera* di lunedì 21 aprile 1997 pubblicava un articolo dal titolo « Come ti riscrivo il Novecento. Riforme. I primi passi del decreto Berlinguer, oscure schematizzazioni del passato remoto e interpretazioni parziali degli anni recenti. Così a scuola la storia contemporanea viene usata per fini ideologici », secondo il quale « adesso siamo in grado finalmente di cominciare a sapere a quel tipo di storia, a quali contenuti, pensasse il ministro Berlinguer quando nello scorso novembre ha deciso di rivoluzionare in ogni ordine di studio la tradizionale ripartizione cronologica dell'insegnamento della storia per far posto nell'ultimo anno di ogni ciclo scolastico unicamente allo storia del Novecento »;

la *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1997 ha pubblicato infatti la revisione dei programmi di storia per il triennio di qualificazione professionale;

tutto il programma berlingueriano appare volto nei primi anni a constatare ed esorcizzare un pericolo gravissimo: l'intermittenza derivante dalla tendenza ad aderire allo svolgimento cronologico di una pluralità di fatti;

tradotto in italiano vuol dire una evidente, fortissima diffidenza per tutto ciò che non sia una concettualizzazione modellistica, all'insegna di quella vulgata marxista-braudellasta fatta di un misto confuso di storia sociale e di mentalità collettive, la quale vulgata da anni tiene banco nella nostra scuola »;

una simile impostazione, unita a una certa scelta ideologico-culturale, porta a

forzature evidenti (a dir poco) della realtà. Come si fa ad esempio a rubricare il giudaismo e il cristianesimo tra le visioni del mondo alla stessa asettica stregua, e dando loro il medesimo spazio, dell'animismo, del paganesimo, del confucianesimo, o del buddismo (del quale viene ricordata la diffusione missionaria a carattere universale curiosamente non menzionata invece per il cristianesimo);

« religioni, sostantivo che a viale Trastevere non si usa perché forse considerato politicamente poco corretto con la visione laica, l'unica tra l'altro a essere connotata valorialmente in senso positivo »;

« specifica il programma infatti che l'idea laica corrisponde a idea di tolleranza, individualismo, razionalismo, nuove concezioni scientifiche, utilitarismo, cosmopolitismo. (Si noti che i termini secolarizzazione e materialismo sono assenti da tutto il programma del triennio) »;

« sarà un caso, ad esempio, che nelle sue pagine dedicate al Ventesimo secolo non ricorrano neppure una volta il sostantivo comunismo e l'oggettivo comunista? Eppure è così: quella del 1917 è la rivoluzione russa; quello che è nato nell'ottobre è un regime socialista, ed egualmente sempre socialisti sono i regimi crollati nel 1989 »;

« l'importante comunque è che il nome del comunismo rimanga incontaminato e onorevole, a scampo di ogni ricognizione sul passato di qualche potente della seconda Repubblica, o di facili assonanze tra una storia non proprio gloriosa e la denominazione ufficiale di qualche partito dell'attuale maggioranza di Governo »;

la storia del socialismo sovietico è che « essa è collocata nella vicenda dei regimi dittatoriali e totalitari come recita il programma, ma con una non insignificante differenza. Mentre infatti del fascismo e del nazismo il programma menziona esplicitamente e con precisione quegli aspetti che rendono l'uno e l'altro intollerabili alla nostra coscienza civile (il regime dittatoriale e la repressione delle opposizioni per

ciò che riguarda il fascismo e la persecuzione delle opposizioni e delle minoranze etniche nonché i campi di sterminio per ciò che riguarda il nazismo), nulla di simile viene fatto (e detto) per il regime sovietico. Questo viene storicamente riassunto e prescritto all'apprendimento nel modo seguente: collettivizzazione delle terre e sviluppo dell'industria pesante. La nuova struttura economica e la nuova struttura sociale. Lo stalinismo »;

sono emblematici e palesi i contenuti « asettici e distaccati » dettati dall'attuale ministro della pubblica istruzione, considerando che nel programma elettorale dell'Ulivo del 21 aprile 1996 sulla scuola, si legge testualmente che « i principi ispiratori della nuova scuola sono: fiducia nei giovani come frutto di una fiducia collettiva nella formazione, che è diritto di cittadinanza e garanzia di equità e democrazia » —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano che tali comportamenti violino precise norme di legge e, più in particolare, se non siano in netto contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione;

come intendano garantire la maggioranza degli studenti universitari e non, considerato che nelle ultime elezioni universitarie le liste moderate hanno riportato una schiacciante vittoria;

se non ritengano che tali decisioni siano l'evidente prova di una chiara volontà politica, volta a instaurare un regime, imponendo precise scelte culturali agli studenti di ogni ordine e grado e in disprezzo alle più elementari regole di convivenza;

se tale situazione risponda al vero, e, in caso affermativo, quali siano le valutazioni in materia. (4-09649)

RISPOSTA. — *Le osservazioni espresse dalla SV. Onorevole nell'interrogazione parlamentare in oggetto, facendo riferimento al*

contenuto di un articolo — ampiamente riportato — comparso il 21 aprile 1997 sul « Corriere della Sera » recepiscono l'ipotesi ivi contenuta circa una consequenzialità non solo temporale ma anche ideologica tra il decreto n. 682 del 4.11.1996 ed i nuovi programmi di storia per il triennio di qualifica dell'istruzione professionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1997.

Ed invero trattasi di due distinti problemi: gli effetti del decreto n. 682 che introduce modifiche alla ripartizione cronologica dei programmi di Storia, e l'impostazione dei programmi di storia per il triennio di qualifica professionale.

Giova, pertanto, chiarire il contesto nel quale i due provvedimenti si pongono, al fine di dimostrare l'inconsistenza dell'interpretazione contenuta nell'articolo citato riguardo ai due successivi, ma non consequenziali, decreti ministeriali.

Il Decreto Ministeriale n. 682 del 4.11.1996, recante modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia, non ha mutato i vigenti programmi di storia, ma ne ha modificato soltanto i limiti cronologici rispetto alla suddivisione annuale (articolo 1).

Esso costituisce una risposta al dibattito diffusosi nel Paese a proposito dell'insegnamento della storia. Da più parti e da più anni, infatti, si era rilevato come gli studenti in possesso del diploma di maturità non conoscessero gli avvenimenti della storia più recente. Si lamentava quindi — anche attraverso interrogazioni parlamentari — che in questo modo la scuola pubblica veniva meno a uno dei suoi principali compiti educativi.

I limiti cronologici della suddivisione annuale sono stati fissati — anche attraverso il parere della Giunta Centrale degli Studi Storici espresso il 31.10.1996 — in modo da consentire lo studio della storia del '900 nell'ultimo anno di tutti i cicli di studio.

Tale suddivisione, d'altra parte, è riscontrabile nelle sperimentazioni, sia autonomamente strutturate sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74, sia di quelle ispirate al progetto

elaborato dalla Commissione presieduta dall'On.le Brocca.

Con direttiva n. 681 del 4.11.1996 è stata promossa la costituzione di Commissioni provinciali di studio, costituite da docenti di storia, ispettori ed esperti, con il compito di programmare e realizzare interventi di aggiornamento e di supporto didattico coerenti con gli effettivi bisogni formativi espressi dalle singole scuole o da più scuole associate. A tal fine sono state promosse intese e sollecitate altre forme di collaborazione con IRSSAE, Dipartimenti universitari di storia, Associazioni professionali di categoria, Istituti di riconosciuto livello scientifico.

Il Decreto succitato ha investito tutti gli indirizzi, triennali (Scuola media e Scuola magistrale), quadriennali (Istituti magistrali e Licei artistici) e quinquennali (Licei classici, scientifici, linguistici e Istituti tecnici) (articoli 1, 2 e 3).

Le modifiche del Decreto n. 682 non si riferiscono invece né agli istituti professionali, né alla scuola elementare: per questi corsi di studio si raccomanda soltanto che nell'ultimo anno dei primi si ampli e si approfondisca la conoscenza del nostro secolo e che nel secondo ciclo della seconda si curi un continuo riferimento alla concreta realtà in cui gli allievi sono inseriti (articolo 5).

La revisione dei programmi di storia per il triennio dei corsi di qualifica e per il biennio dei corsi post-qualifica e del programma di italiano per il terzo anno dei corsi di qualifica dell'istruzione professionale, operata con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1997 va, invece, inserita nel quadro delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato questo settore del sistema formativo italiano.

Il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica e post-qualifica — che risale rispettivamente al 1992 e al 1994 — ha inteso superare il carattere meramente addestrativo che si assegnava a questo ordine di studi. A tal fine il processo innovativo ha attribuito un ruolo essenziale alla formazione generale.

Il processo di revisione dei programmi di storia, che risponde quindi a questa esigenza

generale, inizia molto prima della elaborazione del decreto ministeriale n. 682.

L'esigenza di procedere a un ripensamento dei programmi di storia era stata infatti sollecitata dallo stesso Consiglio Nazionale della P.I. fin dalla fase di avvio dei corsi di nuovo ordinamento.

Il 23.4.1992 il C.N.P.I. aveva invitato a procedere all'adattamento dei programmi « attraverso contenuti e metodologie adeguati a percorsi scolastici che prevedono una uscita verso il mondo del lavoro al termine del terzo anno ». Un successivo parere dell'11.4.1994, con esplicito riferimento alla storia, ribadiva la necessità di conciliare le due esigenze fondamentali dell'unitarietà e della progressiva differenziazione rispetto alla scansione verticale (biennio-triennio) dell'istruzione professionale.

La rielaborazione dei programmi è stata avviata fin dal maggio 1992 e si è conclusa nell'aprile 1996. Il coordinamento e la consulenza scientifica sono stati affidati al prof. Ivo Mattozzi, docente di metodologie e didattica della storia presso l'Università di Bologna. La proposta elaborata è stata esaminata da un gruppo di insegnanti e presidi e di studiosi di didattica della storia nel corso di un seminario svoltosi dall'1° al 4 marzo 1995.

Il testo dei nuovi programmi, revisionato nel corso del detto seminario, è stato infine presentato per la prima volta il 22.4.1996 al Ministro pro tempore On. Lombardi per essere sottoposto al vaglio del C.N.P.I. Il predetto Consiglio si è espresso favorevolmente nel merito nella seduta del 15.1.1997.

A compimento del lungo iter è stato quindi adottato in data 31.1.1997, come atto sostanzialmente dovuto, il decreto istitutivo dei nuovi programmi.

Premesso pertanto che l'impostazione dei predetti programmi, relativi all'istruzione professionale, fa riferimento a scelte di merito anteriori all'assunzione della direzione del Ministero da parte dell'attuale Titolare, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sui contenuti degli stessi.

Per i nuovi programmi è stata eliminata la ripetitività dei percorsi storici nel passaggio da un ciclo all'altro di studi: in essi si prevede, infatti, che gli studenti del trien-

nio, che hanno già seguito un corso di storia generale nella scuola secondaria obbligatoria, nel primo anno approfondiscano alcune grandi tematiche di storia antica, medioevale e moderna, con lo scopo di recuperare e organizzare le conoscenze dei quadri strutturali di lunga durata e delle radici remote del mondo attuale, e negli anni seguenti si concentrino sull'età contemporanea.

In effetti, la nuova articolazione è la seguente:

Il primo anno del corso di qualifica è dedicato allo studio delle radici remote del mondo attuale, da ricostruire attraverso l'analisi di alcuni temi fondamentali che attraverso l'età antica, l'età medioevale, l'età moderna. Il curriculum si apre con due moduli mirati a fondare il senso dello studio della storia e a promuovere le motivazioni degli studenti. Il modulo di apertura propone attività di riorientamento allo studio della storia, e assolve alla delicata funzione di creare le condizioni più favorevoli per un bilancio delle competenze acquisite e delle attitudini cognitive ed effettive degli allievi rispetto al rapporto con il passato, col tempo e con la storia insegnata. Il secondo modulo, attraverso una riflessione sul mondo attuale come mondo storico, avvia allo studio delle radici remote del mondo contemporaneo, al fine di motivare gli allievi allo studio della storia. Nel loro insieme i due moduli vogliono dare il senso di un approccio nuovo allo studio della storia.

A partire dal terzo modulo; si propongono alcuni temi che consentono di far acquisire la consapevolezza della complessità delle grandi formazioni storiche, economiche, statali, culturali. Il quarto modulo è dedicato alle formazioni economiche e sociali. Il quinto modulo tratta delle organizzazioni politiche e giuridiche. Il sesto modulo si sofferma sulle visioni del mondo. Il settimo modulo, che conclude le proposte per il primo anno, rappresenta un invito alla riflessione sulle radici remote del mondo attuale.

Nel secondo anno si propongono tematiche che fanno riferimento all'inizio dell'età contemporanea: dalle grandi rivoluzioni culturali e politiche del Settecento alle trasformazioni economiche, sociali e politiche

dell'Ottocento e del primo Novecento. L'ottavo modulo propone di trattare in apertura le rivoluzioni del Settecento. Seguono altri tre moduli che articolano undici temi relativi alle trasformazioni ottocentesche: quelle economiche e sociali, quelle politiche e sociali in Europa, quella della dissoluzione dell'ordine europeo;

Nel terzo anno, la storia del Novecento è sviluppata in sei moduli che si articolano in diciotto temi: la formazione dei regimi dittatoriali europei; le congiunture economiche tra le due guerre; la II guerra mondiale; la formazione dell'Italia repubblicana; le trasformazioni geopolitiche del mondo. Uno dei moduli della storia ottonovecentesca deve essere realizzato con riferimento a temi di storia settoriale, pertinenti agli indirizzi attraverso cui si esprime l'istruzione professionale. La selezione dei contenuti comunque viene affidata ai docenti, all'interno di un quadro generale — metodologico e organizzativo — che caratterizza l'intero assetto curricolare dell'istruzione professionale.

In conclusione, i due decreti costituiscono il punto di arrivo di due processi

riguardanti l'uno — il decreto n. 682/96 — l'innovazione dello status di un insegnamento significativo per la formazione della coscienza civica e democratica delle nuove generazioni, l'altro l'innovazione delle modalità di integrazione di un insegnamento — la storia — in un contesto curricolare specifico quale la qualificazione professionale triennale, globalmente rinnovata.

I due processi appaiono connessi solo da un comune interesse per il rinnovamento metodologico-didattico della storia, per una maggiore apertura alla contemporaneità e per una sua efficace collocazione nei saperi significativi presenti in ogni percorso formativo.

L'autonomia di programmazione delle singole istituzioni scolastiche e l'autonomia didattica dei docenti, cui la recente legge n. 59/1997 fornirà ulteriori importanti strumenti operativi, tradurranno le indicazioni contenute nei decreti sopra citati in concreta attività di studio e di riflessione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.